



A.Di.S.U. Ateneo “FEDERICO II”

Azienda pubblica per il Diritto allo Studio Universitario

www.adisufederico2.it - info.adisufederico2@unina.it

ANNO ACCADEMICO 2008/2009

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DI:

BORSE DI STUDIO

POSTI ALLOGGIO

CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Delibera C. d'A. n. 28 del 16 luglio 2008

Disposizione Dirigenziale n. 000282 del 22/07/2008

SCADENZA:

ORE 12,00 del 26 SETTEMBRE 2008

Art. 1 - CONCORSO – AMMISSIONE	Pag. 5
1.1 - CANDIDATI PROVENIENTI DA ALTRE SEDI E TRASFERIMENTO DELLA DOMANDA.....	“ 5
1.2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	“ 6
1.3 - COMPATIBILITA’ CON ALTRI BENEFICI	“ 7
1.4 - OBBLIGHI DERIVANTI DA L. N. 241/1990	“ 8
1.4.1 - COMUNICAZIONI.....	“ 8
Art. 2 - REQUISITI DI MERITO	“ 8
2.1 - SUDDIVISIONE DEI CORSI DI STUDIO E ANNO DI “PRIMA IMMATRICOLAZIONE”	“ 8
2.2 - CANDIDATI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI LAUREA, SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PROFESSIONE, CORSI SICSI E DOTTORATO DI RICERCA.....	“ 9
2.3 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO.....	“ 9
2.4 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, CORSI SICSI E DI DOTTORATO DI RICERCA	“ 10
2.5 - CANDIDATI CHE HANNO EFFETTUATO VARIAZIONI DI CARRIERA (RINUNCIA, DECADENZA, PASSAGGIO DI CORSO DI LAUREA, ABBREVIAZIONE DI CORSO, TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEIO).....	“ 11
2.6 - CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO EQUIPOLLENTE.....	“ 12
2.7 - CANDIDATI CHE SIANO ISCRITTI QUALI “FUORI CORSO INTERMEDIO” O “RIPETENTE”.....	“ 12
Art. 3 - BONUS PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI MERITO	“ 12
Art. 4 - REQUISITI DI REDDITO	“ 13
4.1 - NUCLEO FAMILIARE DEL CANDIDATO ISCRITTO A CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.....	“ 14
4.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2007 NON HA PRODOTTO REDDITI	“ 14
4.2.1 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2007 HA USUFRUITO DI REDDITI O RENDITE ESENTI IRPEF (Pensioni, Indennità, etc.).....	“ 15
4.3 - CANDIDATI “AUTONOMI” DAL NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE.....	“ 15
4.4 - CANDIDATI INSERITI IN NUCLEI FAMILIARI DIVERSI DA QUELLO D’ORIGINE	“ 16
4.5 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI O GIA’ IN STATO DI ABBANDONO/AFFIDAMENTO A TERZI	“ 16
4.6 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI	“ 17
4.7 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORE SINGLE	“ 17
4.8 - CANDIDATI CONIUGATI, SEPARATI O DIVORZIATI.....	“ 18
4.9 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITA’	“ 18
4.10 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE	“ 19
4.11 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL’ITALIA) E DI PAESE “NON UE”.....	“ 19
4.12 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU (BASSO INDICATORE DI SVILUPPO UMANO).....	“ 20
Art. 5 -IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI - RIDUZIONI - CONGUAGLIO ..	“ 21
5.1 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO IN RELAZIONE AL REDDITO.....	“ 21
5.2 - INCREMENTI – RIDUZIONI – CONGUAGLIO.....	“ 21
Art. 6 - STUDENTI “IN SEDE”, “PENDOLARI” E “FUORI SEDE”	“ 22

6.1 - “IN SEDE”	“ 22
6.2 - “PENDOLARE”	“ 22
6.3 - “FUORI SEDE”	“ 22
6.3.1 - STUDENTI STRANIERI	“ 23
6.3.2 - CANDIDATI OSPITI DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE	“ 23
Art. 7 - STUDENTI IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ – CRITERI DIVERSIFICATI	“ 23
7.1 - AGEVOLAZIONI RELATIVE ALL’IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO.....	“ 23
7.2 - PRECEDENZA NELL’ALLOGGIO IN CASO DI HANDICAP MOTORIO.....	“ 24
7.3 - REQUISITI DI MERITO DIVERSIFICATI	“ 24
7.4 - CORRESPONSIONE DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	“ 24
7.5 - DOCUMENTAZIONE CORRELATA ALLO STATUS DI DISABILE	“ 24
Art. 8 - GRADUATORIE – COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE. RIPARTO FONDI	“ 25
8.1 - TIPOLOGIA DELLE GRADUATORIE.....	“ 25
8.2 - GRADUATORIA UNICA RISERVATA A STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO.....	“ 26
8.3 - INDICE DI MERITO.....	“ 26
8.4 - GRADUATORIE RISERVATE AGLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO SUDDIVISE PER CORSI DI LAUREA ED ANNO DI IMMATRICOLAZIONE.....	“ 27
8.5 - CANDIDATI ISCRITTI AD “ULTERIORE SEMESTRE” O IMMATRICOLANDI A LAUREA MAGISTRALE GIA’ SPECIALISTICA	“ 27
8.6 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE	“ 28
8.7 - RETTIFICHE DEI DATI UTILIZZATI PER LE GRADUATORIE PROVVISORIE.....	“ 28
8.8 - RIPARTO DEI FONDI E RIDISTRIBUZIONE	“ 29
Art. 9 - RICORSI	“ 30
Art. 10 - FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	“ 30
10.1 - ASSEGNATARI DELLE BORSE DI STUDIO.....	“ 30
10.2 - NON ASSEGNATARI DELLE BORSE DI STUDIO.....	“ 31
10.3 - SERVIZIO ALLOGGIO E RELATIVI COSTI	“ 31
10.4 - SERVIZIO RISTORAZIONE E RELATIVI COSTI – RIMBORSI DEI COSTI SOSTENUTI.....	“ 32
10.5 - CONTRIBUTI PER MOBILITA’ INTERNAZIONALE.....	“ 33
10.6 - PAGAMENTO DELL’ANTICIPO E DEL SALDO DELLA BORSA DI STUDIO	“ 33
10.6.1 - INCASSO DELLE SOMME	“ 34
Art. 11 - RIMBORSO DELLE QUOTE NON SPETTANTI	“ 34
Art. 12 - CONTROLLI SULLE CONDIZIONI REDDITUALI E DI MERITO. SANZIONI	“ 35
Art. 13 - TASSE REGIONALI E UNIVERSITARIE. RIMBORSO	“ 35
Art. 14 - CAUSE DI ESCLUSIONE	“ 35
Art. 15 - CASI DI DECADENZA E REVOCA	“ 36
Art. 16 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 30/06/03 N. 196) – INFORMATIVA	“ 37
Art. 17 - NORME DI RINVIO	“ 37
Art. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	“ 38
Art. 19 - FORO COMPETENTE	“ 38

APPENDICE N. 1 - ACCESSO AL MODULO/DOMANDA.....	“ I
APPENDICE N. 2 - GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO/DOMANDA.....	“ III
APPENDICE N. 3 - DATI COMUNICATI DALL'UNIVERSITA' "FEDERICO II" PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE	“ V
APPENDICE N. 4 - MODELLO OSSERV/1 "ALTRE RICHIESTE DI RETTIFICA"	“ VII
APPENDICE N. 5 - DSU PER LA RICHIESTA DI "PRESTAZIONI DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"...	“ XI
APPENDICE N. 6 - DATE DA RICORDARE	“ XII

Art. 1 - CONCORSO – AMMISSIONE

L'A.Di.S.U. Ateneo "Federico II" (Azienda pubblica per il Diritto allo Studio Universitario, in seguito anche solo Azienda o Adisu) bandisce un concorso per soli titoli per l'attribuzione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale (in avanti solo borse di studio o anche borse).

Possono partecipare al concorso gli studenti dell'Università "Federico II" (in seguito anche solo Ateneo o Università), iscritti o che intendano iscriversi (in seguito anche solo "iscritti") ai **corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale già specialistica, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, della Scuola interuniversitaria campana di specializzazione all'insegnamento** (in seguito anche solo SICS), **di dottorato di ricerca** (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998).

Possono partecipare al concorso anche gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea e gli studenti apolidi o rifugiati politici (art. 46 del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394).

La data di scadenza per la partecipazione al concorso è fissata, improrogabilmente, alle **ore 12.00 del 26 settembre 2008, a pena di esclusione.**

I candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti di merito e di reddito di cui ai successivi artt. 2 e 4; particolari eccezioni sono previste per gli studenti in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66% di cui al successivo art. 7 (in seguito anche solo "studenti diversamente abili").

Per gli studenti di "primo anno", l'iscrizione dovrà risultare registrata negli archivi dell'Università entro il **31 dicembre 2008, a pena di esclusione.**

L'iscrizione dovrà, invece, risultare registrata entro il **31 marzo 2009, a pena di esclusione**, se si tratta di:

- 1) studenti per i quali il numero di anni di permanenza all'università compreso tra l'anno di prima immatricolazione (vedi art. 2.1) e l'a.a. 2007/2008 incluso, è pari alla durata naturale del corso e che per l'a.a. 2008/2009:
 - 1.a) potrebbero iscriversi ad un "*ulteriore semestre*" del corso di laurea già frequentato nell'a.a. 2007/2008 e che siano in possesso dei requisiti di merito di cui ai successivi artt. 2 e 7;
 - 1.b) potrebbero iscriversi al primo anno di un corso di laurea magistrale già specialistica dopo aver conseguito la laurea triennale in data successiva a quella di scadenza del concorso;
- 2) studenti in attesa di ammissione al primo anno di corsi di dottorato di ricerca, se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998.

L'importo stanziato, salvo l'effettivo accredito dei fondi da parte della Regione Campania, è pari a € 11.726.635,76 (undicimilionisettecientoventiseimilaseicentotrentacinque/76).

1.1 - CANDIDATI PROVENIENTI DA ALTRE SEDI E TRASFERIMENTO DELLA DOMANDA

Possono partecipare al concorso anche gli studenti che contano di iscriversi, nei termini di cui al precedente art. 1 commi 6 e 7, ad un corso di studi dell'Università "Federico II" in seguito a

trasferimento da altro ateneo per l'a.a. 2008/2009 purché adempiano ai seguenti obblighi:

- a) aver presentato la domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio presso le istituzioni per il diritto allo studio universitario di provenienza entro e non oltre le ore **12.00 del 26 settembre 2008, a pena di esclusione dal concorso;**
- b) far pervenire in forma cartacea la domanda di cui sopra all'Adisu "Federico II" entro e non oltre le ore **12,00 del 13 novembre 2008, a pena di esclusione dal concorso;**
- c) chiedere il rilascio dell'attestazione ISEE in tempo utile perché la stessa sia reperibile negli archivi INPS entro il **13 novembre 2008, a pena di esclusione dal concorso;**
- d) produrre entro le ore **12,00 del 13 novembre 2008** i documenti a comprova delle eventuali situazioni particolari di cui agli artt. 2.5, 4.2.1, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 6.3, 7, 10.5. L'Adisu, a far data dal 14 novembre 2008, informerà via e-mail il candidato sull'eventuale documentazione da regolarizzare entro le ore **12,00 del 24 novembre 2008;**
- e) definire la propria posizione universitaria (anno di prima immatricolazione, anno di corso, crediti, ecc.), in modo che risulti regolarmente registrata negli archivi universitari entro il **20 novembre 2008, a pena di esclusione dal concorso;**
- f) effettuare entro il **31 dicembre 2008** il versamento della tassa regionale di € 62,00 se proveniente da ateneo di altra regione, **a pena di esclusione dal concorso.** Ci si può servire degli sportelli della Banca Intesa Banco di Napoli oppure del sito Web <http://campuspayweb.ceda.unina.it>).

I candidati la cui istanza di trasferimento perverrà dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie verranno inseriti solo nelle graduatorie definitive.

1.2 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via Web.

La domanda é costituita da un modulo on-line reperibile sul sito dell'Azienda alla voce "*sportello on-line*", che deve essere "confermato" entro le ore **12.00 del 26 settembre 2008, a pena di esclusione.** Se "confermato" oltre tale termine, il sistema apporrà sul modulo-domanda la dizione "**Fuori-Termine**", che sancisce l'esclusione dal concorso.

L'Adisu non assume alcuna responsabilità per le domande che non perverranno nei termini, per motivi tecnici non imputabili al sistema informativo dell'Azienda.

Gli errori di compilazione dei modelli on-line che impediscono il reperimento dei dati negli archivi INPS e Università comportano l'esclusione dal concorso (art. 14 sub e).

I dati possono essere modificati, secondo quanto indicato al successivo art. 8.7.

Lo studente che abbia "*confermato*" il proprio modulo/domanda entro le ore 12.00 del 26 settembre 2008, e che successivamente a tale data **si trasferisce ad Ateneo diverso dal "Federico II"**, può chiedere che la propria domanda sia inoltrata all'Istituzione per il diritto allo studio universitario di destinazione finale.

La richiesta, corredata da copia della domanda di partecipazione dell'interessato, dovrà essere presentata a mano nei punti Adisu sotto riportati che cureranno l'inoltro della pratica all'Istituzione di destinazione finale.

La documentazione che il candidato è tenuto ad esibire a comprova del possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 2.5, 4.2.1, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 6.3, 7, 10.5 va presentata, nei termini di scadenza di riferimento, corredata di:

- a) copia del modulo domanda on-line;
- b) fotocopia del documento di riconoscimento personale.

I documenti devono pervenire all'Azienda:

- a) via fax, selezionando il numero: **081 7603249** o, alternativamente,
- b) a mezzo posta raccomandata AA. RR. da inviare a: A.Di.S.U. Ateneo "Federico II", Via A. De Gasperi, n. 45 80133 - Napoli, o ancora,
- c) di persona o per mezzo di propri incaricati, presso i seguenti punti Adisu (**solo per il mese di agosto la consegna va eseguita presso la Sede centrale** di via A. De Gasperi, 45 – Napoli):
 - **ARCHITETTURA - SCIENZE POLITICHE - MEDICINA VETERINARIA - GIURISPRUDENZA - LETTERE E FILOSOFIA - SOCIOLOGIA - SCIENZE MM.FF.NN.** (con esclusione di Matematica, Fisica, Informatica, Chimica, Chimica Industriale, Biologia Generale e Applicata, Scienze Ambientali)
c/o ex Mensa Centrale: via Mezzocannone, 14 - Napoli;
 - **INGEGNERIA**
c/o Residenza "A. Paoletta": via Tansillo, 28 – Napoli;
 - **ECONOMIA E COMMERCIO - SCIENZE MM.FF.NN.** (solo Matematica, Fisica, Informatica, Chimica, Chimica Industriale, Biologia Generale e Applicata, Scienze Ambientali)
c/o Ufficio S.I.S. (Servizio Informazione Studenti): complesso universitario Monte S. Angelo via Cintia, 26 – Napoli;
 - **MEDICINA E CHIRURGIA - FARMACIA**
c/o II Policlinico: via Pansini, 5 - Napoli (presso Clinica Oculistica Edificio 14/E);
 - **SCIENZE AGRARIE E SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI**
c/o Residenza universitaria "G. Medici": Via Università, 133 - Portici (NA).

L'accertamento del rispetto dei termini fissati per la consegna dei documenti sarà effettuato tenendo conto dei timbri postali o delle indicazioni inserite in automatico dal fax.

Se i documenti vengono esibiti agli sportelli, gli addetti rilasceranno apposita ricevuta riportante la data e l'ora tramite un orologio di controllo.

Le "Appendici" allegate al Bando nonché le FAQ pubblicate sul sito forniscono al candidato utili indicazioni per una corretta compilazione dei moduli on-line.

Chiarimenti circa la propria posizione di merito universitario e di reddito vanno avanzate rispettivamente agli Uffici dell'Università o a quelli finanziari. Il personale Adisu non ha competenza specifica nelle materie di cui sopra.

1.3 - COMPATIBILITA' CON ALTRI BENEFICI

La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale, con esclusione per il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici dichiarati espressamente incompatibili con la borsa di studio.

La borsa di studio è cumulabile con il contributo a carattere premiante, eventualmente assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

1.4 - OBBLIGHI DERIVANTI DA L. N. 241/1990

Gli obblighi previsti dagli artt. 7-12 della legge n. 241/1990 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” saranno assolti esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito dell’azienda www.adisufederico2.it, e ciò per quanto attiene ogni singola fase dell’espletamento del concorso.

1.4.1 - COMUNICAZIONI

Eventuali comunicazioni strettamente personali avranno luogo esclusivamente per e-mail.

I candidati, quindi, dovranno obbligatoriamente fornire un indirizzo email, la cui esatta trascrizione è fondamentale per ricevere le comunicazioni.

La richiesta di informazioni va effettuata utilizzando il modulo reperibile sul sito dell’Adisu:

- 1) link “*Sportello on-line*”;
- 2) link “*Stampa della domanda di partecipazione ai concorsi 2008/2009 riservati a studenti della Federico II e moduli per la richiesta di informazioni*”;
- 3) autenticazione con: codice fiscale e password di accesso al proprio modulo domanda di partecipazione;
- 4) link “*Richiesta informazioni bando di concorso 2008/2009*”;
- 5) compilazione della richiesta scrivendo un testo di max 1000 caratteri, previo inserimento obbligatorio delle proprie generalità.

Le comunicazioni potranno aver luogo anche **via SMS** al numero di telefono mobile che i candidati avranno indicato nel modulo domanda.

Il trattamento dei dati sensibili e lo scambio di comunicazioni si intendono effettuati nel pieno rispetto delle norme che tutelano la privacy ed in conformità ai criteri dettati dal D. Lgs. 196/2003 (vedi art. 16).

ART. 2 - REQUISITI DI MERITO

Per l’accesso ai benefici, il candidato deve essere in possesso dei requisiti di merito meglio esplicitati negli articoli che seguono.

2.1 - SUDDIVISIONE DEI CORSI DI STUDIO E ANNO DI “PRIMA IMMATRICOLAZIONE”

Per una più immediata individuazione dei “**corsi di studio**”, si è ritenuto di doverli distinguere nel modo che segue:

1. Corsi di “**tipo A**”:
 - a) corsi di laurea triennale;
 - b) corsi di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico.

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2008/2009 a questo tipo di corsi, per “*anno di prima immatricolazione*” si intende l’anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

2. Corsi di “**tipo B**”:

- a) corsi di laurea magistrale già specialistica.

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2008/2009 a questo tipo di corsi, per “*anno di prima immatricolazione*” si intende l’anno accademico in cui, dopo il conseguimento del titolo di laurea triennale, ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

3. Corsi di “**tipo C**”:

- a) scuole di specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex d. lgs. n. 368/1999) e della SICSI, corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell’art. 4 L. n. 210/1998).

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2008/2009 a questo tipo di corsi, per “*anno di prima immatricolazione*” si intende l’anno accademico in cui ci si è iscritti per la prima volta ad una scuola di specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione o ad un corso di dottorato di ricerca, presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

2.2 - CANDIDATI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI LAUREA, SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PROFESSIONE, CORSI SICSI E DOTTORATO DI RICERCA

Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti **per la prima volta**:

- a) al primo anno di un corso di “**tipo A**” (vedi art. 2.1);
- b) al primo anno di un corso di “**tipo B**”, dopo aver ottenuto il riconoscimento di almeno n. 150 crediti;
- c) al primo anno di un corso di “**tipo C**”.

Sono esclusi i corsi di specializzazione di area medica di cui al d. lgs. n. 368/1999.

Per tutti questi candidati l’idoneità e la posizione all’interno della graduatoria (vedi art. 8.2) sono determinati esclusivamente dal requisito di reddito (v. art. 4).

2.3 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta del titolo di un corso di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico o di laurea magistrale già specialistica e a condizione che i candidati risultino iscritti per l’a.a. 2008/2009 “**In Corso**” o per la prima volta al “**fuori corso**” finale.

Quanto alla **durata della concessione del beneficio**, i candidati iscritti ai corsi sopra citati non devono aver superato, a partire dall’**anno di prima immatricolazione** e compreso il semestre al quale si iscrivono per l’a.a. 2008/2009:

- un periodo massimo di iscrizione di sette semestri, se iscritti a corsi di laurea triennale;

- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, se iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico;
- un periodo di cinque semestri, se iscritti a corsi di laurea magistrale già specialistica.

A decorrere dall'**anno di prima immatricolazione ed entro il 10 agosto 2008**, i candidati devono inoltre aver conseguito **un numero di crediti formativi**, compresi quelli delle cosiddette "*attività elettive*" o delle "*attività di tirocinio*" o, ancora, delle "*attività formative*" a scelta dello studente, nella misura di seguito precisata:

- **se iscritti ai corsi di laurea triennale:**
 - a) n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
 - b) n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
 - c) n. 135 crediti se iscritti all'"*ulteriore semestre*";
- **se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico:**
 - a) n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
 - b) n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
 - c) n. 135 crediti se iscritti al quarto anno;
 - d) n. 190 crediti se iscritti al quinto anno;
 - e) n. 245 crediti se iscritti al sesto anno, ove previsto;
 - f) n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, se iscritti all'"*ulteriore semestre*";
- **se iscritti ai corsi di laurea magistrale già specialistica:**
 - a) n. 30 crediti se iscritti al secondo anno;
 - b) n. 80 crediti se iscritti all'"*ulteriore semestre*".

Il numero dei crediti sopraindicato è quello richiesto quale requisito per la partecipazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3.

Se il candidato, completando il corso di laurea triennale, ha conseguito dei **crediti in esubero** rispetto ai n. 180 necessari, questi gli saranno calcolati solo se ufficialmente riconosciuti al momento dell'iscrizione al corso di laurea magistrale ed esclusivamente ai fini della posizione in graduatoria. Il calcolo della votazione media terrà conto unicamente del punteggio conseguito con i n. 30 o n. 80 crediti di cui sopra.

I crediti conseguiti all'interno del progetto Erasmus, o altri progetti di **mobilità internazionale**, sono validi ai fini del calcolo del merito solo se convalidati entro il **10 agosto 2008** dalla Facoltà di appartenenza.

2.4 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, CORSI SICSI E DI DOTTORATO DI RICERCA

Gli iscritti ai corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, corsi SICSI, di dottorato di ricerca non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998 devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti didattici delle singole università; quanto alla durata della concessione del beneficio, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 2.1), un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi

ordinamenti didattici.

Per questi candidati l'inserimento in graduatoria e la posizione all'interno della stessa sono determinati esclusivamente dai requisiti di reddito posseduti (cfr. art. 2.2 comma 3).

I corsi della "Scuola di specializzazione per le professioni forensi" non rientrano tra i corsi obbligatori per l'esercizio della professione.

2.5 - CANDIDATI CHE HANNO EFFETTUATO VARIAZIONI DI CARRIERA (RINUNCIA, DECADENZA, PASSAGGIO DI CORSO DI LAUREA, ABBREVIAZIONE DI CORSO, TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO)

Il requisito di merito (v. art. 2.3) richiesto ai candidati che, in anni accademici precedenti all'a.a. 2008/09, hanno effettuato:

- a) un passaggio da un corso di studi di "**tipo A**" (art. 2.1) ad un altro dello stesso "**tipo A**";
- b) un passaggio da un corso di studi di "**tipo B**" (art. 2.1) ad un altro dello stesso "**tipo B**";
- c) un trasferimento da altro Ateneo;
- d) rinuncia o decadenza dagli studi con convalida dei crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria;
- e) abbreviazione di corso (iscrizione ad un corso di laurea specialistica a ciclo unico dopo il conseguimento della laurea triennale),

si calcola avendo in conto il numero dei crediti dovuti per tutti gli anni di permanenza all'Università a far data dall'anno di prima iscrizione al corso frequentato per l'a.a. 2008/09.

Nei casi contemplati dal presente articolo il numero dei crediti tenuti in considerazione comprenderà anche i crediti relativi ad esami superati nella pregressa carriera universitaria e ritualmente convalidati entro il **10 agosto 2008**.

I candidati che in passato abbiano effettuato rinuncia o siano decaduti da corsi attivati presso **Ateneo diverso dal "Federico II"** e dello stesso tipo (vedi art. 2.1) di quello che frequenteranno nell'a.a. 2008/2009, devono indicarlo nel mod. BS/3 della domanda di partecipazione. Essi dovranno produrre, entro le **ore 12.00 del 6 ottobre 2008**, un documento ufficiale in cui altro Ateneo attesti l'anno accademico di rinuncia o decadenza.

Sono esonerati dall'obbligo di cui sopra i candidati che abbiano effettuato rinuncia o siano decaduti dagli studi nell'ambito dello stesso "Federico II" e quelli che abbiano già documentato la suddetta condizione al momento della partecipazione ai concorsi banditi dall'Adisu "Federico II" a partire dall'a.a. 2006/07.

In assenza di documentazione, si procederà nel modo seguente:

- a) se si tratta di studenti iscritti al primo anno per l'a.a. 2008/2009 si riterrà per acquisita l'opzione di "rinuncia agli studi" e, quindi, lo studente sarà escluso dal concorso ai sensi dell'art. 14 lett. k;
- b) se si tratta di candidati iscritti ad anni successivi al primo per l'a.a. 2008/2009 l'opzione non sarà considerata valida, per cui il candidato occuperà in graduatoria la posizione scaturente dal calcolo dell'indice numerico dove i crediti previsti dal piano di studi statutario (**NCT**) ed il numero di crediti dovuti (**NCD**) sarà riferito all'anno di prima immatricolazione assoluta (vedi art. 8.3).

Tutti gli atti di carriera universitaria e quelli amministrativi (convalida passaggio, rinuncia o decadenza, trasferimento o abbreviazione di corso) devono comunque essere regolarmente registrati alla data del **20 novembre 2008** (vedi art. 1.1 lett. e).

I candidati che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando non sono ammessi al concorso (art. 14 lett. j).

2.6 - CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO EQUIPOLLENTE

I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei corsi di cui all'art. 2.1. Non sono, pertanto, ammessi al concorso i candidati che siano già in possesso di un titolo universitario, del cd. "Nuovo Ordinamento" o del cd. "Vecchio Ordinamento", di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso a cui risultano iscritti per l'a.a. 2008/09.

Il candidato che ha conseguito il titolo equipollente presso un Ateneo diverso dal "Federico II" è tenuto a segnalarlo nel mod. BS/3 del modulo/domanda. L'Azienda richiederà d'ufficio al suddetto Ateneo i dati relativi al titolo conseguito.

2.7 - CANDIDATI CHE SIANO ISCRITTI QUALI "FUORI CORSO INTERMEDIO" O "RIPETENTE"

Ai sensi dell'art. 6, comma 14, del DPCM 9 aprile 2001 i candidati che siano iscritti per l'anno accademico 2008/2009 quali ripetenti o fuori corso di anno intermedio o finale non sono ammessi al concorso (vedi art. 2.3 comma 1).

ART. 3 - BONUS PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI MERITO

Ai candidati che alla data del **10 agosto 2008** non posseggono il requisito di merito in termini di crediti conseguiti (art. 2.3), è data la possibilità di beneficiare, per una sola volta nel corso degli studi, di un "*bonus*".

Il "*bonus*" è previsto per gli iscritti ad un corso di laurea triennale, di laurea magistrale già specialistica e di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico, ed è così quantizzato:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il quarto anno accademico e anni successivi.

Della quota parte di "*bonus*" non fruita il candidato può avvalersene per i concorsi degli anni accademici successivi, ma nel limite massimo stabilito per l'anno di corso nel quale l'utilizzo è stato parziale.

Detta facoltà è concessa anche ai candidati che si iscrivono ad anni successivi al primo di corsi di laurea magistrale già specialistica, ma solo per un massimo di 15 crediti.

Il candidato che proviene da un **Ateneo diverso dal "Federico II"** e che ha già fruito di "*bonus*" presso istituzione per il diritto allo studio universitario diversa dall'Adisu "Federico II", è tenuto a segnalarlo nel mod. BS/3 del modulo/domanda.

I candidati che risulteranno idonei per effetto dell'attribuzione di crediti a titolo di "bonus", saranno collocati nelle graduatorie in posizione successiva a quella dei colleghi che non ne hanno fruito (v. art. 8.4 comma 3).

ART. 4 - REQUISITI DI REDDITO

I redditi che vanno presi in considerazione ai fini dell'ammissibilità al concorso sono quelli riferiti all'anno d'imposta 2007.

Il possesso del requisito del reddito deve essere documentato attraverso l'**attestazione ISEE**, rilasciata dietro esibizione della **DSU** (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge con le conseguenze connesse nel caso fosse mendace o non veritiera e che deve riportare l'indicazione (barrando la casella corrispondente) che la prestazione che si intende richiedere è per: "**Prestazioni del diritto allo studio universitario**" (vedi Appendice n. 5).

Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare il limite di € **14.500,00** (quattordicimilacinquecento/00).

Ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001, art. 5, comma 9, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite di € **24.500,00** (ventiquattromilacinquecento/00).

A pena di esclusione dal concorso:

- a) L'attestazione ISEE deve essere riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2007 da tutti i componenti del nucleo familiare del candidato. Essa deve essere prelevabile in automatico negli archivi INPS per il **15 ottobre 2008**. Si ricorda che i CAF e gli altri Uffici deputati a ricevere la richiesta d'attestazione ISEE hanno, per legge, 10 gg. di tempo per inviare i dati agli archivi INPS. Le modifiche o integrazioni dell'attestazione ISEE vanno fatte sempre e soltanto presso gli Uffici competenti al rilascio.
- b) L'attestazione ISEE deve esser richiesta da tutti i candidati, anche se il loro reddito non è mutato rispetto all'anno 2006 o ne abbiano già fatto richiesta per lo scorso anno per una qualsiasi altra esigenza.
- c) L'attestazione ISEE riferita ad anni diversi dal 2007 o l'assenza dell'anno di riferimento, sia pure per uno solo dei componenti, è motivo di **esclusione dal concorso**. Laddove esistano redditi prodotti dai germani (fratelli e sorelle) del candidato nell'anno di imposta 2007, il calcolo dell'ISEE deve essere effettuato tenendone conto nella misura totale (100 per cento). La riduzione di detti redditi nella misura del 50 per cento, come previsto dall'art. 5, comma 6, DPCM 9 aprile 2001, viene effettuata in automatico dall'Azienda.
- d) La scala di equivalenza riportata nell'attestazione ISEE deve essere calcolata in base al numero di componenti il "**nucleo familiare d'origine**". Il valore di detta scala potrà essere incrementato secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del d. lgs. 109/1998 e s.m.i. Le maggiorazioni vanno documentate a richiesta dell'Azienda, **a pena di eliminazione** dal calcolo della scala di equivalenza del valore delle maggiorazioni stesse.

Ai fini del concorso e della valutazione del reddito, per "**nucleo familiare di origine**" si intende il nucleo familiare che comprende, oltre al candidato e ad eventuali altri soggetti, entrambi i genitori del candidato stesso anche se questi non convive con loro o se è figlio di genitori separati di fatto. I casi per i quali uno o entrambi i genitori possono non essere presenti

nell'attestazione ISEE sono esclusivamente quelli contemplati nei successivi artt. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.

- e) **Il candidato, nel caso previsto dal successivo art. 4.2 (Candidati il cui nucleo familiare nel 2007 non ha prodotto redditi), deve chiedere il rilascio dell'attestazione ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000, che così recita: "In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente".**
Gli Uffici preposti al rilascio (CAF, Comune o altri) sono obbligati per legge a soddisfare la richiesta del candidato finalizzata agli scopi di cui sopra.
- f) La DSU e l'attestazione ISEE devono essere compilate senza errore alcuno, al fine di consentire all'Azienda sollecite e compiute operazioni di verifica ed elaborazione dei dati.

4.1 - NUCLEO FAMILIARE DEL CANDIDATO ISCRITTO A CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Il nucleo familiare del candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca è formato, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPCM 9 aprile 2001 e dell'art. 3, comma 2-bis del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai genitori del candidato e dai soggetti a loro carico. Tale disposizione si applica qualora non si tratti di candidato "autonomo" dal nucleo familiare di origine che segue altro regime (art. 4.3).

In caso di redditi del nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto previsto dai successivi artt. 4.2 e 4.2.1.

4.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2007 NON HA PRODOTTO REDDITI

Per poter inserire in graduatoria i candidati che ritengono di non aver prodotto alcun reddito nel 2007, **ossia abbiano un Indicatore Situazione Reddittuale (ISR) nullo**, è necessario che costoro dichiarino comunque i proventi alla base del loro sostentamento.

A tal fine il candidato deve farsi rilasciare, **a pena di esclusione dal concorso**, un'attestazione ISEE nella quale vanno riportati tutti i componenti del proprio nucleo familiare che non avrebbero acquisito alcun reddito, e tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto che ha provveduto al mantenimento del candidato e del suo nucleo familiare. Ovviamente, i redditi calcolati saranno quelli prodotti da tutti i soggetti presenti nell'attestazione ISEE. Il calcolo del parametro della scala di equivalenza terrà conto del numero complessivo di questi ultimi.

Come già chiarito nel precedente art. 4 punto e), in questo caso, **gli interessati hanno il diritto di pretendere dagli Uffici competenti per materia che venga loro rilasciata l'attestazione ISEE con riferimento a tutti i componenti e a tutti i redditi dei due nuclei familiari. Gli Uffici di cui sopra hanno l'obbligo di adempiervi, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per effetto dell'art. 3 delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000.**

4.2.1 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2007 HA USUFRUITO DI REDDITI O RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.)

Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare del candidato abbia usufruito, nell'anno d'imposta 2007, esclusivamente di redditi o rendite esenti IRPEF (*rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta - talune borse di studio - pensioni di guerra - pensioni privilegiate ordinarie tabellari erogate in caso di menomazione riportata a causa di servizio militare di leva - pensioni/assegni/indennità di accompagnamento erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili - sussidi a favore degli hanseniani - pensioni sociali - compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a quanto stabilito dalla norma - gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria – gli assegni di maternità per le donne non lavoratrici*), il candidato dovrà, **a pena di esclusione dal concorso**:

- a) richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2007, **sebbene a valore zero**;
- b) produrre, entro le **ore 12,00 del 6 ottobre 2008**, documentazione atta a comprovare l'esistenza e l'ammontare complessivo di tali redditi e/o rendite per l'anno d'imposta 2007 (ad es.: i certificati di riscossione della pensione rilasciati dalle Poste da gennaio a dicembre 2007, prospetto analitico rilasciato dall'INPS o dall'INAIL, etc.).

4.3 - CANDIDATI "AUTONOMI" DAL NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE

Ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del D. lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., i candidati che vivono da soli o in un nucleo familiare diverso da quello di origine, possono essere considerati "**autonomi**" se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- b) occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti detto nucleo familiare;
- c) aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso e non inferiori a € 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00), con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;
- d) il reddito proprio e/o del coniuge sia stato fiscalmente dichiarato.

In assenza anche di una sola delle sopraccitate condizioni, il candidato non può essere considerato autonomo e sia l'attestazione ISEE che la dichiarazione resa nel modulo/domanda devono riferirsi ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2007 dai componenti il nucleo familiare di origine (art. 4 lettera d), da sommare a quelli di cui eventualmente gode il candidato.

In caso di redditi del nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 4.2 e 4.2.1.

La presente norma non è applicabile agli studenti con cittadinanza straniera.

Lo studente che si è dichiarato "autonomo" deve produrre entro le **ore 12,00 del 6 ottobre 2008**:

- a) stato di famiglia storico;
- b) i documenti fiscali comprovanti i propri redditi da lavoro dipendente od assimilato;
- c) documentazione atta a comprovare che occupa un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine (ultima dichiarazione ICI e/o visure catastali relativi

a tale alloggio).

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri generali fissati dal Bando all'art. 4, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

4.4 - CANDIDATI INSERITI IN NUCLEI FAMILIARI DIVERSI DA QUELLO D'ORIGINE

I candidati che convivono con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di origine (ad esempio nonni, zii, etc.), che possono o meno essere a carico IRPEF di detti soggetti e che non sono "autonomi" (v. art. 4.3), devono richiedere, a pena di **esclusione dal concorso**, il rilascio di un attestazione ISEE nella quale i redditi eventualmente prodotti da loro stessi e dai soggetti presso i quali vivono siano sommati ai redditi prodotti dai propri genitori nell'anno d'imposta 2007.

4.5 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI O GIA' IN STATO DI ABBANDONO/AFFIDAMENTO A TERZI

Il candidato che fa parte di un nucleo familiare diverso da quello del genitore separato o divorziato che percepisce per lui gli assegni di mantenimento deve integrare, nel richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE, a pena di **esclusione dal concorso**, i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2007 da tutti i componenti il nucleo familiare del genitore che percepisce gli assegni con i redditi prodotti da tutti i componenti il nucleo familiare con il quale il candidato stesso convive.

In caso di redditi pari a zero di entrambi i suddetti nuclei familiari, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 4.2 e 4.2.1.

Se i genitori del candidato sono separati di fatto e fanno parte di due diversi nuclei familiari, il nucleo familiare all'interno del quale il candidato vive è integrato con quelli di entrambi i genitori, a meno che non sussista la condizione di abbandono del coniuge, come indicato alla successiva lettera f).

Se il candidato è in stato di affidamento a seguito di provvedimento del competente Tribunale, egli deve farsi rilasciare, **a pena di esclusione dal concorso**, un'attestazione ISEE la quale includerà, oltre a se stesso, tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto a cui egli è stato affidato.

I candidati sopra meglio indicati devono fornire, entro le **ore 12,00 del 6 ottobre 2008**, copia della sentenza di separazione/divorzio ovvero altro provvedimento del giudice qualora:

- a) sia intervenuta l'omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (art. 711 c.p.c.);
- b) sia stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (art. 126 c. c.);
- c) sia consentita la diversa residenza dei due genitori a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (art. 708 c. p. c.);
- d) uno o entrambi i genitori siano decaduti dalla potestà sui figli o siano stati adottati nei loro confronti i provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. del codice civile;
- e) si sia verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 98, e successive modificazioni, e sia stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);

- f) sussista abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri generali fissati dal Bando all'art. 4, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2007/08, è esonerato dall'obbligo di cui sopra, laddove non siano intervenuti cambiamenti.

4.6 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI

Il candidato orfano di entrambi i genitori sarà collocato in graduatoria sulla base delle condizioni economico-patrimoniali di cui egli personalmente abbia goduto nell'anno di imposta 2007, a qualsiasi titolo.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi, **a pena di esclusione dal concorso**, a quanto stabilito dai precedenti artt. 4.2 e 4.2.1.

Il candidato orfano di uno o di entrambi i genitori dovrà produrre, entro le **ore 12,00 del 6 ottobre 2008**, certificazione atta a comprovare tale status. In mancanza, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri generali fissati dal Bando all'art. 4, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2007/08, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

Per il candidato che diventa **orfano** di uno o entrambi i genitori **nel corso dell'anno 2008** è prevista l'attribuzione del beneficio sulla base del reddito percepito dal suo nucleo familiare nell'anno 2008, anziché quello percepito nell'anno di imposta 2007, in considerazione di un eventuale peggioramento della situazione economica familiare. Si terrà, invece, conto dei limiti riconducibili all'anno d'imposta 2007 per il calcolo della situazione patrimoniale proveniente dalla successione. Il candidato orfano, in questo caso, è tenuto a produrre la certificazione di cui sopra prima della pubblicazione della graduatoria definitiva entro la quale dovrà anche richiedere il rilascio di un'attestazione ISEE aggiornata, senza cioè il genitore deceduto. In mancanza, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate sulla base dell'anno d'imposta 2007. Nel caso in cui l'attestazione ISEE aggiornata riportasse un ISR nullo, il candidato è tenuto a richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE ed a documentare il proprio status di orfano.

4.7 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORE SINGLE

I candidati inseriti nel nucleo familiare del genitore single dovranno richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti da tutti i componenti il suddetto nucleo familiare e dovranno produrre, entro le **ore 12,00 del 6 ottobre 2008**:

- a) estratto per riassunto dal Registro degli atti di nascita con generalità;
- b) stato di famiglia con indicazione dello stato civile del genitore con cui vivono.

In mancanza, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri generali fissati dal Bando all'art. 4, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi nella suddetta situazione al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2007/08, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 4.2 e 4.2.1.

4.8 - CANDIDATI CONIUGATI, SEPARATI O DIVORZIATI

Il candidato che abbia contratto matrimonio deve farsi rilasciare l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2007 da tutti i componenti il nucleo familiare formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale contratto. Egli dovrà produrre, entro le **ore 12,00 del 6 ottobre 2008**, certificato di matrimonio.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 4.2 e 4.2.1.

In caso di separazione legale o divorzio, il candidato dovrà dichiarare in DSU, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. *i* del DPR 917/1986, i redditi derivanti dall'assegno di mantenimento se ne ha diritto o, in assenza, dovrà attenersi a quanto stabilito dagli artt. 4.2 e 4.2.1 sopra richiamati. Egli dovrà produrre, entro le **ore 12,00 del 6 ottobre 2008**, copia della sentenza di separazione/divorzio.

In caso di separazione di fatto, i redditi del candidato e del coniuge vanno comunque sommati.

In mancanza della documentazione sopra riportata, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri generali fissati dal Bando all'art. 4, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2007/08, è esonerato dall'obbligo di cui sopra, laddove non siano intervenuti cambiamenti.

4.9 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITA'

I candidati che rivestono lo status di "*religioso in comunità*" e che non siano "*autonomi*" nel senso di cui al precedente art. 4.3, devono richiedere il rilascio di un'attestazione ISEE riferita alla somma dei redditi prodotti dai componenti la Comunità in cui vivono ed ai relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, rilasciato dal Comune competente per territorio.

La documentazione atta a comprovare la propria convivenza anagrafica all'interno di una comunità religiosa dovrà essere prodotta entro le **ore 12,00 del 6 ottobre 2008**.

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri generali fissati dal Bando all'art. 4, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi nella suddetta situazione al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2007/08 è esonerato dall'obbligo di cui sopra, laddove non siano intervenuti cambiamenti.

Nel caso in cui il candidato appartenga a comunità religiosa nella quale tutti i componenti hanno fatto voto di povertà, egli dovrà, a pena di **esclusione dal concorso**:

- a) richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2007, **sebbene a valore zero**;
- b) documentare tale condizione entro le **ore 12,00 del 6 ottobre 2008**.

4.10 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE

La partecipazione degli studenti apolidi o rifugiati politici è consentita a pieno titolo purché essi documentino, entro le **ore 12.00 del 13 novembre 2008**, il loro status esibendo certificazione del Tribunale Civile per gli studenti apolidi e/o della specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.

La mancata esibizione della citata documentazione costituisce motivo di esclusione dal concorso.

La valutazione delle condizioni economico-patrimoniali segue i criteri di cui all'art. 4 limitatamente ai redditi ed al patrimonio in Italia, se esistenti.

Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate o Consolati.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2007/08, è esonerato dall'obbligo di cui sopra, laddove non siano intervenuti cambiamenti.

L'Adisu, a far data dal 14 novembre 2008, informerà via e-mail il candidato sull'eventuale documentazione da regolarizzare entro le **ore 12,00 del 24 novembre 2008**.

4.11 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL'ITALIA) E DI PAESE "NON UE"

La condizione economica e patrimoniale di questi candidati, al fine della determinazione degli Indicatori ISEE e ISPE, viene valutata sulla base di apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane. Per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà ad ottenere la certificazione dall'ambasciata italiana, essa può essere richiesta alle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata a cura delle prefetture, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali).

I candidati devono anche dichiarare i redditi ed i patrimoni eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.

La documentazione comprovante i requisiti di reddito deve essere prodotta entro le **ore 12,00 del 13 novembre 2008** e deve attestare, a pena di **esclusione dal concorso**:

- a) la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capo famiglia alla data di presentazione della domanda;
- b) l'attività lavorativa svolta da ognuno dei componenti il nucleo familiare nel 2007 ed il reddito percepito, espresso nella moneta del proprio paese;
- c) patrimonio relativo ai fabbricati di tutti i componenti il nucleo familiare, compresa l'indicazione della superficie in metri quadri, in caso negativo andrà espressamente specificato nella documentazione;
- d) patrimonio mobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare.

I candidati che ottengono il rilascio dell'attestazione ISEE e quelli il cui nucleo familiare è stabilmente residente in Italia devono comunque produrre i documenti sopra elencati, **a pena di esclusione dal concorso**.

L'Adisu, a far data dal 14 novembre 2008, informerà via e-mail il candidato sull'eventuale documentazione da regolarizzare entro le **ore 12,00 del 24 novembre 2008**.

4.12 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU (BASSO INDICATORE DI SVILUPPO UMANO)

I Paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano (BISU) sono così individuati: **Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Chad, Comoros, Congo (Repubblica democratica), Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Kiribati, Lao People's Dem. Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Salomon Islands, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanatu, Yemen, Zambia.**

Per il candidato di nazionalità estera proveniente da tali Paesi, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione e quelle alternative di cui al seguente comma, ai fini della quantificazione dell'importo ISEE ed ISPE, sono fatte corrispondere in entrambi gli indicatori a euro 1 (uno).

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale già specialistica, laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico, la certificazione di cui al precedente comma può essere rilasciata da enti abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica (Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, Governi locali, Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana) di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione nelle università italiane di studenti stranieri. In tal caso l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

La certificazione di cui ai commi precedenti dovrà essere prodotta dall'interessato entro le **ore 12,00 del 13 novembre 2008**.

In assenza di documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal precedente art. 4.11 del Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

L'Adisu, a far data dal 14 novembre 2008, informerà via e-mail il candidato sull'eventuale documentazione da regolarizzare entro le **ore 12,00 del 24 novembre 2008**.

ART. 5 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI – RIDUZIONI – CONGUAGLIO

5.1 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO IN RELAZIONE AL REDDITO

L'ammontare della borsa è fissato in:

- € **1.710,00** (millesettecentodieci/00) + un pasto giornaliero gratuito per studente “**in sede**”;
- € **2.500,00** (duemilacinquecento/00) per studente “**pendolare**”;
- € **4.550,00** (quattromilacinquecentocinquanta/00) per studente “**fuori sede**”.

L'importo sopra riportato sarà integralmente corrisposto agli studenti la cui condizione **economica** sia inferiore o uguale ai due terzi dell'indicatore della **situazione economica equivalente** (ISEE) fissato in € **14.500,00** (quattordicimilacinquecento/00). Per valori superiori ai 2/3 l'importo della borsa viene ridotto nel modo seguente:

ISEE		IMPORTO DELLA BORSA IN EURO		
		STUDENTE “FUORI SEDE”	STUDENTE “PENDOLARE”	STUDENTE “IN SEDE”
Minore o uguale a:		Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo
2/3 della soglia (*)	€ 9.700,00	€ 4.550,00	€ 2.500,00	€ 1.710,00
7/9 della soglia (*)	€ 11.300,00	€ 4.330,00	€ 2.340,00	€ 1.550,00
8/9 della soglia (*)	€ 12.900,00	€ 4.120,00	€ 2.180,00	€ 1.400,00
Reddito soglia (*)	€ 14.500,00	€ 3.910,00	€ 2.020,00	€ 1.240,00

(*) arrotondamento alle centinaia

5.2 - INCREMENTI – RIDUZIONI – CONGUAGLIO

L'importo della borsa può essere:

- a) **incrementato** del 100%, nel caso in cui lo studente vincitore della borsa di studio abbia **una condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66%** e rientri in una delle categorie di cui alle leggi n. 118/1971, n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- b) **incrementato** del 50%, nel caso in cui l'assegnatario consegua il diploma di laurea e di laurea magistrale già specialistica **entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici**. La verifica sarà fatta d'ufficio, a cadenza quindicinale, fino alla chiusura della sessione straordinaria dell'a.a. 2008/2009;
- c) **ridotto** del 50% nel caso in cui l'assegnatario sia iscritto all'“*ulteriore semestre*” (artt. 2.3 e 8.5);
- d) **ridotto**, in relazione al livello di reddito di cui al precedente art. 5.1;
- e) **ridotto d'ufficio**, delle somme eventualmente dovute all'Azienda a qualsiasi titolo.

Al momento del pagamento del saldo della quota di borsa di studio sarà operato il conguaglio tra quanto gli interessati hanno corrisposto per i servizi eventualmente fruiti e quanto in realtà devono corrispondere, in virtù della posizione conseguita nel concorso.

ART. 6 - STUDENTI “IN SEDE”, “PENDOLARI” E “FUORI SEDE”

A seconda del luogo in cui risiede rispetto alla sede del corso frequentato, il candidato è considerato “*in sede*”, “*pendolare*” o “*fuori sede*”.

Per “sede del corso” si intende il Comune in cui il corso è svolto nella sua interezza e non limitatamente ad alcune lezioni.

6.1 - “IN SEDE”

È definito “*in sede*” il candidato che frequenta un corso la cui sede è ubicata nel proprio Comune di residenza o nei Comuni con esso immediatamente confinanti. I candidati iscritti ad un corso telematico sono collocati tra gli studenti “*in sede*”, qualunque sia il loro luogo di residenza.

6.2 - “PENDOLARE”

Il candidato è considerato “*pendolare*” se risiede in un Comune non immediatamente confinante con quello in cui è ubicata la sede del proprio corso.

6.3 - “FUORI SEDE”

Il candidato è considerato “*fuori sede*” al verificarsi congiuntamente delle tre seguenti condizioni:

- a) frequenza di un corso di studi tenuto ad oltre 30 (trenta) chilometri di distanza dal proprio Comune di residenza o che, a prescindere dalla distanza chilometrica, risiede in una delle isole del Golfo di Napoli;
- b) alloggio “*a titolo oneroso*” nel Comune sede del corso o in località con esso confinante;
- c) domicilio, di cui al punto b), eletto per almeno mesi 10 (dieci) nell’anno accademico 2008/2009.

Egli è tenuto ad esibire, entro e non oltre le **ore 12,00 del 13 novembre 2008**:

- a) contratto di locazione ad uso abitativo per almeno mesi dieci nell’anno accademico 2008/2009, ritualmente registrato; se il candidato fruisce di un contratto con scadenza nei mesi successivi alla data di scadenza del concorso potrà presentare un nuovo contratto che, comunque, nell’anno accademico 2008/2009 completi il periodo di mesi 10 (dieci), temporaneamente sarà valida la copia dell’avvenuta richiesta di registrazione del contratto di fitto;
- b) una copia autentica dell’avvenuta denuncia alle Autorità di PS ai sensi della legge n. 191 del 18 maggio 1978, recante in chiaro il nominativo del candidato e, se la denuncia è stata fatta dal soggetto locatore, copia del documento di identificazione di quest’ultimo;
- c) certificato comunale di distanza chilometrica tra il Municipio di residenza e la Casa comunale della sede universitaria (solo per coloro che abitano in Campania).

In mancanza di documentazione, l’opzione manifestata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti e il candidato decade dal diritto di avvantaggiarsi dei benefici connessi allo status di “*fuori sede*”, assumendo lo status di “*pendolare*”.

L’Adisu, a far data dal 14 novembre 2008, informerà via e-mail il candidato sull’eventuale documentazione da regolarizzare entro le **ore 12,00 del 24 novembre 2008**.

I candidati in possesso di un contratto di locazione ritualmente registrato che venga a termine successivamente alla data di scadenza del concorso ed il cui periodo di validità non ricopre i 10 mesi nell'a.a. 2008/09, devono produrre, entro e non oltre le **ore 12,00 del 6 ottobre 2008**, copia di detto contratto; agli interessati sarà attribuito lo status di “*Fuori Sede con riserva*”, fino al mese di luglio 2009, data che consente di coprire l'intero periodo di dieci mesi, senza soluzione di continuità a far data da settembre 2008. In attesa della regolarizzazione della pratica, se risulterà assegnatario di borsa di studio, riceverà un acconto pari a quello da pendolare.

I contratti di “comodato d'uso di alloggio” o i contratti “verbali” non sostituiscono i contratti di locazione registrati.

6.3.1 - STUDENTI STRANIERI

Lo studente straniero (v. artt. 4.11 e 4.12) è considerato “*fuori sede*” indipendentemente dalla propria residenza in Italia.

6.3.2 - CANDIDATI OSPITI DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE

Gli studenti che al momento della pubblicazione del bando di concorso alloggiavano nelle residenze universitarie sono considerati “*fuori sede*” se già riconosciuti tali per l'a.a. 2007/08 e se nell'a.a. 2008/09, risultando idonei al concorso, ne rimarranno ospiti per un periodo complessivo di mesi 10 (dieci).

Ove costoro lasciassero anzitempo la residenza, per mantenere lo status di “*fuori sede*” dovranno dimostrare di aver preso alloggio all'esterno a titolo oneroso per il tempo necessario a completare il periodo di 10 mesi (art. 6.3).

Per il vincitore di borsa di studio che è ammesso nella residenza nel corso dell'anno, il periodo di 10 mesi si completa sommando il tempo trascorso all'esterno in alloggio a titolo oneroso, da documentare secondo quanto disposto dall'art. 6.3, e i mesi di permanenza nella residenza.

In ogni caso, il mancato completamento del periodo di mesi dieci comporta che il candidato perde lo status di “*fuori sede*” assumendo quello di “*pendolare*” e, per il periodo di fruizione del posto-letto, dovrà corrispondere, in fase di conguaglio, il costo del servizio così come meglio precisato nel successivo art. 10.3.

ART. 7 - STUDENTI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' – CRITERI DIVERSIFICATI

Il presente articolo regola la partecipazione al concorso degli studenti che rientrano in una delle categorie di cui alla legge n. 118/1971, alle leggi n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 o che siano disabili in misura non inferiore al 66 %.

7.1 - AGEVOLAZIONI RELATIVE ALL'IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO

Per tali candidati, che risulteranno vincitori del concorso (coloro cioè la cui posizione in graduatoria rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione), è prevista l'assegnazione di una quota aggiuntiva pari al 100% di quella base

spettante ai sensi del precedente art. 5.2 sub *a*.

7.2 - PRECEDENZA NELL'ALLOGGIO IN CASO DI HANDICAP MOTORIO

Nell'assegnazione dei posti alloggio è data la precedenza agli studenti in condizione di handicap motorio con invalidità pari al 100%, a prescindere da ogni collocazione in graduatoria e dalla distanza dal luogo di residenza, anche se ciò non comporta automaticamente l'attribuzione della quota di borsa da "*fuori sede*".

7.3 - REQUISITI DI MERITO DIVERSIFICATI

Tali candidati fruiscono di un trattamento più vantaggioso per ciò che concerne il requisito di merito.

Infatti:

a) La **durata della concessione del beneficio**, a partire **dall'anno di prima immatricolazione** (vedi art. 2.1) e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2008/2009, è ammessa:

- per un periodo massimo di iscrizione di nove semestri, se iscritti a corsi di laurea triennale;
- per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri, se iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico;
- per un periodo di sette semestri, se iscritti a corsi di laurea magistrale già specialistica.

b) Se iscritti ad anni successivi al primo, devono maturare entro il **10 agosto 2008** un numero di crediti formativi determinato con riduzione pari al 40% rispetto al numero indicato al precedente art. 2.3.

c) Se iscritti al primo anno dei corsi di laurea e assegnatari di borsa, hanno diritto al saldo a prescindere dal superamento dei 20 crediti entro il 10 agosto 2009 (art. 10.6); inoltre, sono esonerati dalla restituzione dell'acconto ricevuto in caso di mancato superamento dei 20 crediti entro il **30 novembre 2009** (art. 15 e).

7.4 - CORRESPONSIONE DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Tali candidati sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari, ma sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

7.5 - DOCUMENTAZIONE CORRELATA ALLO STATUS DI DISABILE

Il candidato deve produrre, entro le **ore 12,00 del 6 ottobre 2008**, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità a comprova di tale status. In mancanza, i dati di merito del candidato inadempiente saranno valutati secondo quanto esposto all'art. 2 e l'incremento della borsa previsto per tale condizione dall'art. 5.2 sub *a* non verrà corrisposto.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi nella suddetta condizione al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" a partire dall'a.a. 2006/07, è esonerato dall'obbligo di cui sopra, laddove non siano intervenuti cambiamenti.

ART. 8 - GRADUATORIE - COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE. RIPARTO FONDI

8.1 - TIPOLOGIA DELLE GRADUATORIE

L'esito del concorso verrà definito attraverso la compilazione dei seguenti tre tipi di graduatorie:

1. Graduatorie **Provvisorie**;
2. Graduatorie **Definitive**;
3. Graduatorie **Assestate**;

ognuna delle quali redatta secondo i criteri fissati ai successivi artt. 8.2, 8.4 e 8.5 e distinta in:

- graduatoria unica riservata ai candidati **iscritti per la prima volta al primo anno**;
- graduatorie riservate ai candidati **iscritti ad anni successivi al primo**.

Le **graduatorie provvisorie** saranno elaborate avendo in conto i dati prelevati dagli archivi INPS e Università. In esse saranno tra l'altro inseriti:

- a) candidati con lo status di "**Idoneità condizionata alla regolarizzazione dell'iscrizione per l'a.a. 2008/2009 ex art. 1 del bando**", che possono iscriversi entro il 31 dicembre 2008 o entro il 31 marzo 2009;
- b) candidati con lo status di "**Idoneità condizionata alla definizione del corso di studi frequentato per l'a.a. 2008/2009 ex art. 8.5 del bando**", che possono iscriversi entro il 31 marzo 2009 o ad un "**ulteriore semestre**" di un corso di laurea triennale o ad un "**primo anno**" di un corso di laurea magistrale già specialistica;
- c) candidati con lo status di "**Idoneità condizionata alla rimozione dello status di iscritto *sub-conditione* dagli archivi universitari per l'a.a. 2008/2009 ex art. 2.3 comma 1 del bando**", per i quali è previsto il soddisfacimento di obblighi formativi per l'iscrizione regolare all'anno di corso frequentato per l'a.a. 2008/2009.

Le **graduatorie definitive** saranno pubblicate al termine delle verifiche conseguenti all'inoltro di eventuali **richieste di modifiche** dei dati delle graduatorie provvisorie (vedi art. 8.7). In dette graduatorie definitive, oltre ai candidati già inseriti con i diversi status di "**Idoneità condizionata**" di cui ai precedenti punti a), b) e c), potrebbero essere compresi anche:

- d) candidati provenienti da altri atenei la cui istanza sia pervenuta dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie (v. art. 1.1 ultimo comma);
- e) candidati con lo status di "**Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito**"; si tratta di quei casi per i quali, senza che gli interessati ne abbiano fatto richiesta, l'Università ha variato i dati di merito causando una modifica in negativo della posizione in graduatoria di tali candidati.

Le verifiche per la rimozione delle diverse ipotesi di "**Idoneità condizionata**" saranno effettuate d'ufficio e limitate ai soli dati che hanno determinato il particolare tipo di sospensione.

Al termine di tali verifiche le graduatorie definitive subiscono un primo assestamento; il secondo assestamento viene effettuato al termine della verifica del requisito minimo di merito degli iscritti al primo anno.

Si perviene così alla pubblicazione di **graduatorie assestate** così individuate:

1. Graduatorie **asestate** “ **prima unica degli iscritti al primo anno**” e “**anni successivi al primo**”, pubblicate al termine delle operazioni di verifica per la rimozione delle diverse ipotesi di “*Idoneità condizionata*”;
2. graduatoria **asestata** “**seconda unica degli iscritti al primo anno**” pubblicata al termine delle operazioni di verifica del conseguimento dei 20 crediti entro il 30 novembre 2009.

8.2 - GRADUATORIA UNICA RISERVATA A STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO

Ogni tipo di graduatoria (art. 8.1) relativa agli studenti **iscritti al primo anno** comprenderà gli studenti di tutti i corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale già specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca ed è ordinata in modo crescente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 4.

In caso di parità dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la precedenza sarà data al candidato più giovane di età.

Nella graduatoria unica sarà assicurata almeno una borsa di studio per ognuno dei tre tipi di corso, “**A**”, “**B**” e “**C**” (v. art. 2.1).

Per non passare dalla posizione di “idoneo” a quella di “escluso”, gli studenti iscritti al primo anno di un corso di “**tipo A**” o di “**tipo B**” devono conseguire n. **20 crediti** entro il **30 novembre 2009**. Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di “**tipo B**”, il calcolo dei n. 20 crediti non include quelli che vengono eventualmente utilizzati per colmare debiti formativi sussistenti all'atto dell'iscrizione al corso di laurea magistrale, qualunque sia la data di conseguimento degli stessi.

8.3 - INDICE DI MERITO

I dati di merito sulla base dei quali i candidati vengono collocati in graduatoria sono quelli indicati nell'Appendice n. 3; si suggerisce, pertanto, di verificare presso la propria Segreteria di Facoltà che gli stessi risultino regolarmente registrati.

L'elemento che determina la posizione in graduatoria dei candidati iscritti ad anni successivi al primo (vedi art. 8.4) è l'indice di merito (**IM**), che viene calcolato con la seguente formula:

$$IM = \{[(NC-NCD):(NCT-NCD)] + [(VM-(K \times 12)-18):12]\} + 2$$

dove:

- NC** = numero dei crediti conseguiti **entro il 10 agosto 2008**;
- NCD** = numero dei crediti dovuti ai sensi art. 2 del presente Bando;
- NCT** = numero dei crediti previsti nel piano di studi statutario;
- VM** = votazione media riportata negli esami superati così come comunicata dagli Uffici universitari;
- K** = coefficiente che assume valore **1** per gli studenti che usufruiscono di “bonus” e valore **0** per quelli che non ne usufruiscono.

8.4 - GRADUATORIE RISERVATE AGLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO SUDDIVISE PER CORSI DI LAUREA ED ANNO DI IMMATRICOLAZIONE

Le graduatorie dei candidati iscritti ad anni successivi al primo saranno compilate raggruppando i candidati per anno di prima immatricolazione e per corso di laurea. In ognuno di questi raggruppamenti (anche “aggregazioni”) i candidati saranno collocati in ordine di indice di merito decrescente (art. 8.3) e di numero crescente di “bonus” assegnato (vedi art. 3).

Nelle graduatorie, in caso di parità di indice di merito, si darà la precedenza, nell’ordine:

- a) alla condizione economica riferita all’ISEE del nucleo familiare, in ordine crescente;
- b) agli idonei beneficiari al concorso per l’anno 2007/2008;
- c) agli idonei non beneficiari al concorso per l’anno 2007/2008;
- d) infine, al più giovane di età.

Per gli studenti che fruiscono del “bonus” (art. 3), il termine “NC” nel calcolo dell’indice di merito non tiene conto dei crediti assegnati a titolo di “bonus”. I candidati che risulteranno idonei per effetto dei “bonus” loro assegnati saranno collocati nella graduatoria di competenza in posizione successiva a quella dei colleghi che non hanno fruito di crediti a titolo di “bonus”.

L’esempio che segue chiarisce i criteri fin qui esposti:

RAGGRUPPAMENTO (“AGGREGAZIONE”) ANNO IMMATRICOLAZIONE 2006 CORSO DI LAUREA IN “SCIENZE GIURIDICHE”			
<i>Candidato</i>	<i>Posizione in graduatoria</i>	<i>Indice di merito conseguito</i>	<i>bonus</i>
Tizio	1°	3,000	0
Caio	2°	2,000	0
Mevio	3°	2,000	1
Sempronio	4°	1,700	12

8.5 - CANDIDATI ISCRITTI AD “ULTERIORE SEMESTRE” O IMMATRICOLANDI A LAUREA MAGISTRALE GIÀ SPECIALISTICA

I candidati che hanno facoltà di rinviare l’iscrizione all’a.a. 2008/09 in quanto potrebbero iscriversi all’“*ulteriore semestre*” di un corso di laurea triennale o, alternativamente, al primo anno di un corso di laurea magistrale, saranno inseriti con lo status di “**Idoneità condizionata alla definizione del corso di studi frequentato per l’a.a. 2008/2009**” nella graduatoria unica degli “**iscritti al primo anno**” solo a condizione che risultino idonei nelle graduatorie degli “**iscritti agli anni successivi al primo**”.

Detti candidati, entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2007/2008,

1. potrebbero essersi laureati senza iscriversi ad un corso di laurea magistrale per l’a.a. 2008/2009; essi **vengono esclusi dal concorso a tutti gli effetti di legge in quanto non hanno diritto a concorrere all’assegnazione delle borse di studio per l’a.a. 2008/09;**
2. potrebbero essersi laureati e aver deciso di proseguire negli studi per cui **devono, a pena di esclusione dal concorso, regolarizzare l’iscrizione al corso di laurea magistrale per l’a.a. 2008/2009 entro il 31**

marzo 2009. Gli Uffici accerteranno in automatico, a scadenza quindicinale, l'avvenuta iscrizione ad un corso di laurea magistrale già specialistica e provvederanno a cancellare il nominativo del candidato dalla graduatoria degli iscritti ad anni successivi al primo, lasciandolo esclusivamente nella graduatoria unica degli idonei "**iscritti al primo anno**". Questi candidati, qualora risultassero assegnatari sulla base dei dati indicati nel "riparto" (art. 8.8), potranno ricevere immediatamente anche l'acconto della borsa (vedi art. 10.6);

3. potrebbero non essersi laureati e aver deciso di proseguire il corso di laurea triennale per cui essi **devono, a pena di esclusione dal concorso, regolarizzare l'iscrizione ad "ulteriore semestre" per l'a.a. 2008/2009 entro il 31 marzo 2009.** Gli Uffici, dopo aver verificato in automatico che l'iscrizione risulta regolarmente registrata negli archivi universitari, provvederanno a cancellare il nominativo del candidato dalla graduatoria unica degli idonei iscritti al primo anno lasciandolo esclusivamente nella graduatoria degli "**iscritti ad anni successivi al primo**". Una volta effettuati tali controlli, l'Ufficio provvederà, inoltre, a corrispondere le quote spettanti ai candidati assegnatari sulla base dei dati indicati nel "riparto" (art. 8.8).

I candidati "**iscritti ad anni successivi al primo**" che, in quanto iscritti ad un numero di semestri superiore alla durata legale del corso più uno ("*nono semestre*" o più) a far data dall'anno di prima immatricolazione e a tutto il 2008/09, o che non abbiano ancora conseguito il numero di crediti previsti dal precedente articolo 2.3, possono chiedere, a **pena di esclusione** dal vantaggio previsto e dal concorso, l'inserimento nella graduatoria degli "**iscritti al primo anno**", avvalendosi (v. art. 8.7) del modello on-line Osserv/1 (v. Appendice n. 4), scegliendo l'apposita opzione contenuta nella **SEZIONE I**, contrassegnata con il n. 30.

8.6 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.adisufederico2.it (vedi art. 1.4) secondo scadenze diversificate.

Le graduatorie **provvisorie** saranno pubblicate entro il **29 ottobre 2008**.

Le graduatorie **definitive** saranno pubblicate entro il **01 dicembre 2008**.

Le graduatorie **asestate** "**prima unica degli iscritti al primo anno**" e "**anni successivi al primo**" saranno pubblicate entro il **31 maggio 2009**.

La **graduatoria asestata** "**seconda unica degli iscritti al primo anno**" sarà pubblicata entro il **31 marzo 2010**.

8.7 - RETTIFICHE DEI DATI UTILIZZATI PER LE GRADUATORIE PROVVISORIE

Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, il candidato ha facoltà di richiedere all'Università e all'INPS la rettifica dei dati di loro competenza, e di richiedere all'Adisu la modifica dei dati inseriti nel modello-domanda di partecipazione e/o il riesame della documentazione già esibita.

Per la richiesta di rettifica dei dati di merito ci si deve avvalere esclusivamente del modello "Merito/1" che va compilato e confermato entro e non oltre le **ore 12,00 del 13 novembre 2008**, secondo le indicazioni riportate nell'Appendice n. 3.

Per le richieste di rettifica di altri dati ci si deve avvalere esclusivamente del modello “Osserv/1” che va compilato e confermato entro e non oltre le **ore 12,00 del 13 novembre 2008**, secondo le indicazioni riportate nell’Appendice n. 4.

I candidati devono provvedere a segnalare, selezionando nel modello domanda on-line l’opzione che li riguarda, le condizioni di cui avvantaggiarsi, meglio specificate negli artt. 2.5, 4.2.1, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 6.3, 7, 10.5. Ciò per evitare che le omissioni a loro imputabili comportino il loro inserimento nelle graduatorie provvisorie di riferimento con requisiti diversi da quelli che essi ritengono di possedere, compresa l’esclusione dal concorso.

Tale obbligo, se osservato, consente al candidato di produrre, entro le **ore 12,00 del 13 novembre 2008**, la documentazione non ancora esibita ovvero di integrarla se già prodotta alla data del 6 ottobre 2008. La scheda personale delle graduatorie provvisorie comprenderà l’elenco dei documenti da integrare totalmente o parzialmente.

Nel caso in cui il candidato omettesse di segnalare nel modello domanda on-line l’opzione che lo riguarda, egli potrà avvalersi della facoltà concessa ai colleghi di cui sopra, per cui dovrà esibire la relativa documentazione entro il **13 novembre 2008 ore 12,00**.

L’Adisu, a far data dal 14 novembre 2008, informerà via e-mail il candidato sull’eventuale documentazione da regolarizzare entro le **ore 12,00 del 24 novembre 2008**.

8.8 - RIPARTO DEI FONDI E RIDISTRIBUZIONE

Gli assegnatari, a favore dei quali verrà disposto il pagamento delle rispettive quote spettanti delle borse di studio, saranno resi noti in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva, tenuto conto dei fondi concretamente e, quindi, disponibili in cassa, in rapporto agli iscritti all’Università “Federico II” per ogni anno di immatricolazione e per ciascun corso di laurea alla data del 31/03/2008.

L’operazione di **riparto** garantirà l’assegnazione di almeno una borsa di studio per ogni “aggregazione” (v. art. 8.4).

Per poter sapere se si conseguirà o meno l’importo della borsa di studio (se, in altre parole, ci si potrà considerare “*assegnatari*”) gli studenti collocati nelle graduatorie dovranno confrontare la propria posizione in graduatoria con il numero di borse di studio assegnato alla propria “aggregazione”.

Se dall’operazione di riparto iniziale dovessero avanzare somme che, per la loro esiguità, non consentono di erogare un’ulteriore borsa di studio all’interno di ciascuna aggregazione, queste saranno cumulate e ridistribuite ai candidati idonei non beneficiari degli anni successivi al primo appartenenti allo stesso corso di laurea. Nell’assegnazione si darà precedenza ai candidati aventi anno di iscrizione più lontano nel tempo. Nel caso dovessero residuare ulteriori fondi, gli stessi saranno assegnati, nell’ordine:

- a) ai candidati idonei non beneficiari di tutte le graduatorie degli anni successivi al primo dei corsi di tipo “C”, ordinati per anno di prima iscrizione (dal più lontano in avanti) e per indice di reddito crescente;
- b) ai candidati idonei non beneficiari di tutte le graduatorie degli anni successivi al primo dei corsi di tipo “A” e “B”, ordinati per numero decrescente di anni di permanenza all’università dall’anno di prima immatricolazione assoluta,

compreso l'a.a. 2008/2009, e per indice di merito decrescente.

Esempio1: *uno studente iscritto dall'a.a. 2004/2005 ad un corso di laurea specialistica a ciclo unico (tipo A) apparterrà allo stesso gruppo di uno studente iscritto dall'a.a. 2007/2008 ad un corso di una laurea magistrale (tipo B), avendo entrambi una durata totale di permanenza all'università pari a 5 anni.*

Oltre all'operazione di riparto, relativamente alle somme recuperate dall'Adisu a vario titolo, è prevista un'operazione di **ridistribuzione** come di seguito chiarito:

a) le somme recuperate dai candidati idonei assegnatari iscritti al primo anno che non hanno conseguito entro il 10 agosto 2009 (ex art. 6, comma 1, del DPCM 9 aprile 2001) n. **20 crediti** per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) e n. **10 crediti** per gli altri corsi (art. 10.6) saranno corrisposte agli studenti che nella graduatoria unica (vedi art. 8.2) occupano posizioni immediatamente successive, tramite una prima operazione di **scorrimento**;

b) le somme rimborsate dai candidati idonei assegnatari iscritti al primo anno che non hanno conseguito entro il 30 novembre 2009 (artt. 8.2 e 11) n. **20 crediti** saranno corrisposte agli studenti che nella graduatoria unica occupano posizioni immediatamente successive, tramite una seconda operazione di **scorrimento** da effettuarsi a seguito dell'effettivo incasso dei rimborsi dovuti;

c) le somme recuperate dai candidati idonei assegnatari iscritti ad anni successivi al primo per provvedimenti di revoca successivi alla pubblicazione delle graduatorie definitive, saranno assegnate avendo in conto i candidati di tutte le graduatorie ordinati per anno di immatricolazione (dal più lontano in avanti) e per indice di merito decrescente;

d) anche le somme incamerate per il mancato incasso nei due anni successivi alla prima emissione del mandato di pagamento, saranno assegnate avendo in conto i candidati di tutte le graduatorie ordinati per anno di immatricolazione (dal più lontano in avanti) e per indice di merito decrescente.

ART. 9 - RICORSI

Avverso le graduatorie definitive gli interessati potranno ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse (vedi art. 8.6).

Avverso le graduatorie assestate i candidati di cui all'art. 8.1 lett. *d*) ed *e*) potranno ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse (vedi art. 8.6).

Dei ricorsi prodotti innanzi al TAR nell'ultimo decennio, sono stati respinti circa il 45% mentre per il 37% non è stato ancora pronunciato l'esito definitivo.

ART. 10 - FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

10.1 - ASSEGNATARI DELLE BORSE DI STUDIO

Per gli **assegnatari delle borse (o anche vincitori)**, coloro cioè la cui posizione in graduatoria rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione (art. 8.8), si prevede:

- a) l'assegnazione di una somma in denaro nei limiti indicati al precedente art. 5;
- b) l'assegnazione di un posto-alloggio a prezzo politico (vedi art. 10.3) nelle residenze universitarie, se disponibile;

- c) l'accesso al servizio ristorazione (vedi art. 10.4);
- d) l'assegnazione di contributi per la mobilità internazionale, se richiesti (vedi art. 10.5);
- e) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 legge n. 537 del 24/12/1993 (vedi art. 13);
- f) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale di € 62,00 (sessantadue/00) fissata dalla legge n. 549 del 28/12/1995 (tale operazione contabile viene effettuata d'ufficio secondo i criteri stabiliti al successivo art. 13).

I benefici di cui ai precedenti punti a), b) e d) saranno attribuiti secondo l'ordine decrescente di posizione in graduatoria.

10.2 - NON ASSEGNATARI DELLE BORSE DI STUDIO

Per i candidati che risulteranno idonei, ma non assegnatari della borsa per mancanza di fondi, è previsto:

- a) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 legge n. 537 del 24/12/1993 cit.
- b) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale di € 62,00 (sessantadue/00) fissata dalla legge n. 549 del 28/12/1995 (tale operazione contabile viene effettuata d'ufficio secondo i criteri stabiliti al successivo art. 13);
- c) l'ammissione al servizio alloggio per gli idonei non assegnatari, nei limiti delle disponibilità (vedi art. 10.3);
- d) l'accesso al servizio ristorazione (vedi art. 10.4).

10.3 - SERVIZIO ALLOGGIO E RELATIVI COSTI

Il vincitore di borsa di studio, se "fuori sede" (art. 6.3), può fruire di posto-alloggio, nei limiti della disponibilità, ai seguenti costi e condizioni:

- € 1.800,00 (milleottocento/00) annui o frazioni mensili per posti corrispondenti allo standard ottimale offerto (es. stanza singola con servizi in struttura residenziale ubicata a distanza adeguata dalla sede universitaria);
- € 1.200,00 (milleduecento/00) annui o frazioni mensili per posti non rientranti nello standard ottimale offerto (es. stanza a due posti, stanza senza servizi in camera o stanza in struttura residenziale ubicata distante dalla sede universitaria).

Le *camere o i posti letto* saranno assegnati in via prioritaria agli studenti degli anni successivi al primo che, essendo risultati idonei, ne risultino già assegnatari per l'a.a. 2007/08. Per questi ultimi, se idonei non assegnatari, il servizio alloggio è gratuito.

Gli alloggi residui saranno assegnati dando precedenza agli studenti del primo anno. Nel procedere all'assegnazione, effettuata sulla base della posizione in graduatoria, si privilegerà la maggiore distanza della residenza di provenienza dalla Facoltà di appartenenza.

I potenziali aventi diritto al posto letto saranno chiamati a sottoscriverne l'accettazione solo a mezzo e-mail ed SMS, se avranno indicato il loro numero di telefono cellulare. L'Adisu non risponde di eventuali disservizi attribuibili a incuria o negligenza del candidato o a carenze del servizio di posta elettronica.

L'ammissione di studenti abitualmente residenti in Comuni della Campania distanti a meno

di km. 30 dalla sede universitaria (con esclusione dei residenti nelle isole), ma pur sempre in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti per l'ammissione al presente concorso:

- a) è subordinata all'esaurimento delle assegnazioni ai vincitori del concorso con residenza abituale posta a distanza superiore ai km. 30 (trenta) sopraindicati;
- b) non conferisce loro lo status di "fuori sede";
- c) non è consentita a coloro che risiedono nei comuni confinanti con quello della sede universitaria, salvo eventuali eccezioni da valutare caso per caso.

L'ammissione alle residenze è, comunque, subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione del beneficio e delle norme regolamentari vigenti all'interno della struttura. La contravvenzione alle norme regolamentari può comportare anche l'espulsione dalla residenza.

Il costo del servizio per gli eventuali ospiti ammessi in via temporanea nelle residenze è pari a quello corrisposto dagli ospiti vincitori del concorso.

Le residenze resteranno chiuse nei periodi di interruzione dell'attività didattica durante i quali lo studente dovrà lasciare la stanza libera anche dagli effetti personali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione del posto-letto se l'utilizzazione del servizio da parte dell'ospite non risulterà rispondente alle esigenze di frequenza del corso di studi.

Il costo del servizio alloggio dovrà essere versato mensilmente dagli studenti del primo anno secondo le istruzioni che saranno a suo tempo indicate; ai "fuori sede" assegnatari, iscritti ad anni successivi al primo, l'importo del servizio verrà detratto dalla quota di borsa di studio in sede di conguaglio.

Gli studenti, già assegnatari per l'a.a. 2007/08, che saranno collocati nelle graduatorie definitive degli anni successivi al primo in una delle condizioni di "Idoneità condizionata" (art. 8.1), corrisponderanno la retta mensile per il servizio alloggio fino al momento della rimozione della suddetta condizione. La differenza tra quanto corrisposto fino a tale data e quanto dovuto a seguito della rimozione, sarà rimborsata al momento dell'operazione di rimborso della tassa regionale (art. 13).

Gli elenchi degli studenti per i quali sarà rimosso lo status di "Idoneità condizionata" saranno pubblicati sul sito www.adisufederico2.it.

10.4 - SERVIZIO RISTORAZIONE E RELATIVI COSTI – RIMBORSI DEI COSTI SOSTENUTI

Gli studenti idonei assegnatari e non assegnatari di borse di studio possono godere, nei limiti delle norme del presente bando e successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, del servizio ristorazione che viene garantito a mezzo di esercizi pubblici convenzionati.

Per gli **studenti del primo anno idonei ma non assegnatari**, in sede, fuori sede o pendolari che siano, il servizio ristorazione è fruibile alla tariffa minima, pari a € 1,50 per un pasto tradizionale completo e a € 1,00 per un pasto alternativo (fast-food, cestino o similari).

Per gli **studenti iscritti ad anni successivi al primo idonei ma non assegnatari**, in sede, fuori sede o pendolari che siano, il servizio è del tutto gratuito.

Per tutti gli **studenti assegnatari** di borsa di studio, sia che siano iscritti al **primo anno** sia

che siano iscritti ad **anni successivi al primo**, il servizio è gratuito se studenti “*in sede*” ed è a pagamento, alla tariffa minima sopra indicata, se “*pendolari*” o “*fuori sede*”.

I candidati sono tenuti a corrispondere la tariffa massima - pari a € 2,50 per un pasto tradizionale completo e a € 2,00 per un pasto alternativo (fast-food, cestino o similari), fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Gli studenti, già assegnatari per l'a.a. 2007/08, che saranno collocati nelle graduatorie definitive degli anni successivi al primo in una delle condizioni di “Idoneità condizionata” (art. 8.1), corrisponderanno la tariffa massima per il servizio ristorazione fino al momento della rimozione della suddetta condizione. La differenza tra quanto corrisposto fino a tale data e quanto dovuto a seguito della rimozione, sarà rimborsata al momento dell'operazione di rimborso della tassa regionale (art. 13).

Gli elenchi degli studenti per i quali sarà rimosso lo status di “Idoneità condizionata” saranno pubblicati sul sito www.adisufederico2.it.

10.5 - CONTRIBUTI PER MOBILITA' INTERNAZIONALE

Il contributo integrativo per la partecipazione a progetti di mobilità internazionale promossi dall'Unione Europea o da accordi bilaterali non comunitari, sarà concesso ai vincitori della borsa di studio di cui al presente bando, per una sola volta per ciascun corso, per l'importo unitario di € 500,00 (cinquecento/00) su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino ad un massimo di 10 mesi.

La somma ottenuta quale contributo per mobilità internazionale è cumulabile con la somma spettante quale borsa di studio in contanti e/o servizi. I contributi per la realizzazione di progetti di mobilità internazionale sono incompatibili con ogni altra contribuzione concessa allo stesso titolo da Enti pubblici o privati. All'importo suddetto va sommato il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, pari a € **100,00** (cento/00) per i paesi europei ed a € **500,00** (cinquecento/00) per i paesi extraeuropei, e detratta la somma corrispondente alla borsa attribuita dalle singole Università a valere sui fondi dell'Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario.

A conclusione del corso di studi all'estero nell'ambito di un progetto di mobilità internazionale, gli interessati dovranno produrre, entro le **ore 12,00 del 2 gennaio 2010**, a pena di decadenza dal diritto di fruire dei benefici:

- a) copia del contratto sottoscritto con l'Ateneo di provenienza;
- b) la documentazione dell'Università straniera presso la quale si è fruito della borsa dalla quale si evincano la data d'inizio e quella della conclusione del soggiorno e quella dell'Ateneo di appartenenza dalla quale si evinca il conseguimento dei risultati previsti dal programma.

Per motivi connessi al rispetto delle procedure, il contributo sarà versato in un'unica soluzione dopo l'esame della documentazione di cui sopra.

10.6 - PAGAMENTO DELL'ANTICIPO E DEL SALDO DELLA BORSA DI STUDIO

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive saranno erogati **a tutti gli idonei assegnatari** anticipi di quote delle borse di studio entro il 31 dicembre 2008, se ed in quanto vi sia disponibilità di cassa.

Per i candidati che si trovano in status di “**Idoneità condizionata**” (vedi art. 8.1 lett. *a*), *b*) e *c*) è previsto il blocco della corresponsione di ogni acconto attesa la temporaneità della collocazione in graduatoria definitiva.

Le somme di eventuale spettanza saranno loro erogate man mano che lo status di “Idoneità condizionata” verrà rimosso con esito positivo, secondo i dati di merito comunicati dall’Università.

Per gli studenti iscritti all’“*ulteriore semestre*” dei corsi di laurea magistrale già specialistica e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico, la corresponsione dell’acconto è sospesa fino all’eventuale data di conseguimento della laurea, ovvero fino al 31 marzo 2008 (vedi art. 1 lettera 1.a).

Per maturare il diritto al saldo della borsa di studio, gli studenti **idonei assegnatari iscritti al primo anno** di un corso di “**tipo A**” o di “**tipo B**”, devono conseguire entro il **10 agosto 2009** (ex art. 6, comma 1, del DPCM 9 aprile 2001) n. **20 crediti** per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) e n. **10 crediti** per gli altri corsi. Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di “**tipo B**”, il calcolo dei n. 20 crediti non include quelli che vengono eventualmente utilizzati per colmare debiti formativi sussistenti all’atto dell’iscrizione al corso di laurea magistrale, qualunque sia la data di conseguimento degli stessi.

10.6.1 - INCASSO DELLE SOMME

Ogni comunicazione relativa all’emissione dei mandati di pagamento sarà pubblicata sul sito dell’Azienda e data all’interessato via e-mail o SMS, se possibile.

L’importo delle borse di studio potrà essere prelevato presso tutti gli sportelli operanti sul territorio nazionale dell’Istituto bancario Intesa Banco di Napoli presentando, di norma, il libretto universitario valido, un documento di riconoscimento e l’avviso di pagamento se pervenuto.

ART. 11 - RIMBORSO DELLE QUOTE NON SPETTANTI

Gli studenti che, a vario titolo, sono tenuti a restituire le somme percepite come acconto o quota intera di borsa di studio, nonché l’importo dei servizi di cui hanno fruito, devono attenersi a quanto sarà loro comunicato dagli Uffici nei modi di legge.

Il rimborso deve avvenire mediante versamento sul conto corrente postale n. 14233803 intestato ad “A.D.I.S.U. Ateneo Federico II”, indicando nella causale, a seconda dei casi, la dicitura “Restituzione acconto B.S. 2008/2009” o “Restituzione quota intera B.S. 2008/2009”. Nel caso di rateizzazione, se ed in quanto concessa a fronte di gravi e documentate difficoltà economiche, alla causale di cui sopra va aggiunto il numero della rata versata.

In caso di inadempimento o di interruzione del versamento delle rate, gli Uffici opereranno a mezzo atto extragiudiziale, senza ulteriore preavviso.

La rateizzazione, che in nessun caso potrà superare i mesi 12 (dodici), non è prevista nell’ipotesi in cui la decadenza o la revoca siano conseguenti ad accertate condizioni economiche del nucleo familiare del candidato, diverse da quelle dichiarate nell’attestazione ISEE. In tale ipotesi la restituzione dovrà essere effettuata in un’unica soluzione, gravata delle sanzioni di cui all’art. 23 L. 390/91 (vedi art. 12 comma 3).

ART. 12 - CONTROLLI SULLE CONDIZIONI REDDITUALI E DI MERITO. SANZIONI

Dell'inizio dell'attività di controllo sarà data comunicazione via e-mail e SMS, ove disponibile il recapito telefonico mobile; l'avviso verrà pubblicato anche sul sito www.adisufederico2.

Gli elenchi degli assegnatari e degli idonei saranno, comunque, inviati all'Agenzia delle Entrate, competente per il luogo di residenza dei singoli interessati, così come imposto dall'art. 22 della legge 390/1991.

Le conseguenze, in caso di autocertificazione falsa o mendace, sono quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e dall'art. 23 della Legge n. 390/1991.

L'Adisu segnalerà all'Autorità Giudiziaria le pratiche contenenti dati contrastanti, affinché questa giudichi circa la sussistenza di reati.

ART. 13 - TASSE REGIONALI E UNIVERSITARIE. RIMBORSO

Gli aventi diritto (idonei assegnatari e non assegnatari) iscritti ad anni successivi al primo, in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66%, gli iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca di tutti gli anni di corso, riceveranno il rimborso della tassa regionale al momento dell'emissione del saldo, senza che sia necessario alcun atto di iniziativa personale.

L'Azienda comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale.

Agli studenti iscritti al "primo anno" dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale già specialistica e laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico la tassa regionale sarà rimborsata solo dopo la verifica dell'avvenuto conseguimento del requisito di merito entro il 10 agosto 2009 (ex art. 6, comma 1, del DPCM 9 aprile 2001) ovvero di 20 crediti entro il 30 novembre 2009.

Il rimborso delle tasse universitarie va richiesto, invece, all'Università cui l'Azienda invierà gli elenchi degli aventi diritto. L'Azienda pubblicherà detti elenchi, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990, sul sito www.adisufederico2.it. Non saranno inviate comunicazioni scritte via posta.

ART. 14 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concorso i candidati:

- a) che non abbiano confermato il modulo di partecipazione entro le ore 12,00 del 26 settembre 2008;
- b) che non posseggano i requisiti di merito e di reddito di cui agli artt. 2, 4 e 7 del bando;
- c) che, nei termini previsti all'art. 1, non risulteranno iscritti all'Università per l'a.a. 2008/2009;
- d) che, provenendo da altri Atenei, non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.1 del presente bando;
- e) che non abbiano compilato il modulo/domanda in maniera corretta e completa, impedendo l'immediato reperimento dei dati negli archivi INPS e/o dell'Università e, quindi, l'elaborazione elettronica delle graduatorie (art. 1.2 comma 4);

- f) la cui attestazione ISEE non sia stata rilasciata secondo i criteri di cui all'art. 4 sub *a, b, c, d, e, f*;
- g) che, avendo dichiarato di trovarsi in una delle condizioni contemplate dagli artt. 4.2.1, 4.10 e 4.11, non si siano attenuti a quanto disposto dal bando e non abbiano prodotto la relativa documentazione;
- h) che abbiano già conseguito un titolo universitario di livello pari (anche se conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia) a quello che aspirano a conseguire a conclusione del corso che frequenteranno nell'a.a. 2008/2009 (art. 2.6);
- i) per i quali non risulti definita e registrata negli archivi dell'Università **entro il 20/11/2008** la propria posizione con riferimento agli atti di carriera ed a quelli amministrativi (artt. 1.1 e 2.5), se ed in quanto abbiano richiesto il trasferimento da altro Ateneo o una qualsiasi variazione di carriera tra quelle previste dall'art. 2.5 del bando;
- j) che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera universitaria, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando (art. 2.5 ultimo comma);
- k) che, in seguito a variazione di carriera universitaria, si iscrivano nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale provengono (art. 2.5 comma 5 lettera a);
- l) che siano iscritti per l'anno accademico 2008/2009 quali ripetenti o fuori corso di anno intermedio o finale (art. 2.7);
- m) che siano incorsi nell'applicazione della sanzione di cui all'art. 23 legge n. 390/1991 a seguito di accertate irregolarità per le quali è stata disposta la revoca dei benefici, illegittimamente conseguiti in uno dei precedenti anni accademici (art. 12);
- n) che siano beneficiari di borsa di studio di altra Istituzione pubblica o privata, dichiarata espressamente incompatibile con la borsa di studio (art. 1.3);
- o) che si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è prevista dal DPCM 9 aprile 2001 o dalla vigente normativa regionale di indirizzo approvata dalla Giunta Regionale della Campania.

ART. 15 - CASI DI DECADENZA E REVOCA

Perdono il diritto al conseguimento della borsa di studio o dei vantaggi connessi i candidati che:

- a) nel partecipare al concorso abbiano reso dichiarazioni mendaci o non veritiere, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12;
- b) perdono i requisiti di merito a seguito di trasferimento durante l'anno accademico 2008/09 ad un corso di studi diverso da quello per il quale avevano ottenuto la borsa di studio;
- c) si trasferiranno ad altra sede universitaria per l'a.a. 2008/2009;
- d) rinunceranno agli studi entro il 31 marzo 2010;
- e) partecipando al concorso quali iscritti al primo anno di corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico o di laurea magistrale già specialistica non raggiungeranno, entro il termine del 30 novembre 2009, un livello minimo di merito pari a 20 crediti (artt. 8.2), con l'eccezione degli studenti in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66% (art. 7);
- f) conseguano la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico nella sessione straordinaria dell'a.a. 2007/2008, ancorché regolarmente iscritti per l'a.a. 2008/2009;
- g) conseguano la laurea triennale nella sessione straordinaria dell'a.a. 2007/2008, ancorché regolarmente iscritti per l'a.a. 2008/2009, e non proseguano negli studi universitari (art. 8.5);
- h) che si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale la revoca e/o la decadenza dal beneficio sono previste dal DPCM 9 aprile 2001 o dalla vigente normativa regionale di indirizzo approvata dalla Giunta Regionale della Campania.

La decadenza e la revoca comportano la restituzione all'Azienda delle somme eventualmente percepite (vedi art. 11).

ART. 16 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 30/06/03 N. 196) - INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 si forniscono le seguenti informazioni:

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'A.Di.S.U. Ateneo "Federico II" unicamente al fine di eseguire tutte le funzioni istituzionali necessarie per lo svolgimento del concorso e l'applicazione delle norme di legge. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti al concorso in conformità al D.Lgs. 196/03. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Esso sarà svolto dall'A.Di.S.U. Ateneo Federico II in qualità di "titolare del trattamento", anche mediante l'ausilio di persone fisiche o giuridiche preposte a tale attività in qualità di "responsabili del trattamento" all'uopo designati. In particolar modo i dati saranno custoditi ed elaborati dalla società In4maric s.r.l. con sede in Pavia al Corso Cairoli n. 51.

2. Comunicazione e diffusione dei dati

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web www.adisufederico2.it e i candidati autorizzano il trattamento e la diffusione dei dati in esse contenuti partecipando al concorso.

3. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'A.Di.S.U. Ateneo "Federico II" con sede in Napoli alla via De Gasperi n. 45, tel. 081.760.31.11, fax 081.760.32.49, mail info.adisufederico2@unina.it.

4. Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra Annamaria De Rosa. In caso di aggiornamento del nominativo del responsabile ne verrà data comunicazione attraverso il sito web dell'Azienda.

5. Correzione / Aggiornamento dei dati

All'A.Di.S.U. Ateneo Federico II, titolare del trattamento, i candidati potranno rivolgersi per far valere i diritti previsti dall'articolo 7 D.Lgs 196/2003

6. Autorizzazione invio telematico notifica controinteressati ex D.P.R. n. 184/06

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/06 i candidati al concorso autorizzano l'A.Di.S.U. Ateneo Federico II alla trasmissione di eventuali notifiche in qualità di contro interessati per via telematica all'indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione.

ART. 17 - NORME DI RINVIO

La normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario (D.P.C.M. 09/04/2001), la legge n. 390/1991 e la Programmazione regionale a.a. 2008/09 approvata dalla Giunta della Regione Campania (Deliberazione n. 905 del 23/05/2008), costituisce fonte primaria ed esclusiva di riferimento per ogni eventuale esigenza interpretativa o di applicazione.

ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le norme del Bando sono inderogabili.

Responsabile del procedimento è la funzionaria sig.ra Annamaria De Rosa.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Napoli è competente in via esclusiva per ogni controversia.

Napoli, 25 luglio 2008

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Pasquino

IL PRESIDENTE
prof. Giuseppe Gentile

APPENDICE N. 1

ACCESSO AL MODULO/DOMANDA

Operazioni preliminari alla compilazione del modulo/domanda:

- a) Leggere con attenzione il Bando di concorso, stampare le pagine maggiormente utili per averne ben presente il contenuto al momento della compilazione del modulo/domanda on-line;
- b) leggere con attenzione le FAQ e i documenti relativi al concorso pubblicati sul sito dell'Azienda <http://www.adisufederico2.it>;
- c) accertarsi in tempo che l'iscrizione relativa ad anni accademici precedenti al 2008/2009 risulti regolarmente registrata;
- d) accertarsi che la registrazione dei crediti conseguiti al 10/08/2008 sia stata regolarmente effettuata (il certificato di merito storico non adempie allo scopo);
- e) chiedere il rilascio dell'attestazione ISEE per "*Prestazioni del diritto allo studio universitario*" ed accertarsi che essa sia stata inviata, in formato elettronico, agli archivi INPS dove dovrà essere reperibile per i controlli dell'Azienda entro il 15 ottobre 2008.

Il personale dell'Azienda non può fornire chiarimenti in ordine alle posizioni di merito e di reddito che competono esclusivamente alle Istituzioni universitarie di riferimento o agli Uffici tributari o a quelli preposti al rilascio dell'attestazione ISEE.

Compilazione del modulo/domanda:

- collegarsi al sito www.adisufederico2.it
- cliccare su "*sportello on-line*" quindi "*Domanda di partecipazione al concorso BS 2008/2009 riservato a studenti della Federico II*";
- dopo aver letto ed accettato le norme contenute nella pagina denominata "Tutela dei dati personali - D. LGS. N. 196 del 30 giugno 2003", registrarsi anche se già si è fatto negli anni accademici precedenti;
- stampare il "*codice utente personale*" visualizzato sullo schermo al termine della registrazione. Lo stesso è utile per la prima "*login*" e per l'abilitazione ad effettuare eventuali modifiche e sarà anche inviato, in tempo reale, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nel modello di registrazione;
- per accedere alla compilazione del modulo, cliccare su "*login*" ed inserire le credenziali di accesso ("*codice fiscale*", "*password*" e "*codice utente*"), sullo schermo appariranno in successione le singole sezioni per la compilazione del modulo/domanda che costituisce la domanda di partecipazione e contiene tutti i dati inseriti;
- trascrivere correttamente il proprio indirizzo e-mail per poter ricevere il codice utente e la password indispensabili per compilare il modulo domanda nonché per ricevere eventuali successive comunicazioni.

Elemento di garanzia di partecipazione:

Cliccando su "conferma" nella pagina successiva alla visualizzazione della "scheda/domanda BS" il candidato si assume la responsabilità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e la procedura di inserimento dei dati si conclude. Il sistema registra così il modulo/domanda in entrata, apponendo nella parte in alto a destra della scheda/domanda BS il numero di protocollo, la data di prima conferma e la data di ultima conferma, e rispedendo quest'ultima completa in ogni parte, in tempo reale, all'indirizzo di posta elettronica del candidato. L'interessato ha così la prova che la sua domanda di partecipazione al concorso è pervenuta all'Azienda ed è stata regolarmente registrata e protocollata.

Stampa della scheda/domanda BS:

Per avere copia cartacea della scheda/domanda BS, a fini di personale archiviazione, da esibire in eventuali controversie si deve:

- 1) collegarsi al sito www.adisufederico2.it
- 2) cliccare su “*sportello on-line*” quindi “*Visualizzazione e stampa scheda/domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione di Borse di Studio 2008/2009 riservato a studenti della Federico II*”
- 3) inserire le credenziali di accesso ;
- 4) stampare la scheda/domanda BS che reca in alto a destra la data di registrazione e protocollo.

Qualsiasi domanda di partecipazione che dovesse essere inviata dopo la scadenza del **26 settembre 2008** recherà, in alto a destra, oltre alla data e al numero di protocollo, anche la dizione “**FUORI TERMINE**” per cui sarà contestualmente archiviata in quanto non ammissibile.

Modifica dei dati:

La modifica dei dati inseriti nel modulo/domanda già confermato sarà consentita fino alle ore 12.00 del 26 settembre 2008 e va effettuata secondo le seguenti indicazioni:

- collegarsi al sito www.adisufederico2.it
- cliccare su “*sportello on-line*” quindi “*Domanda di partecipazione al concorso BS 2008/2009 riservato a studenti della Federico II*”;
- cliccare su “*login*”, inserire le credenziali di accesso (“*codice fiscale*” e “*password*”) e sullo schermo apparirà una finestra di dialogo nella quale bisogna cliccare su “**OK**”;
- l’abilitazione alle modifiche del modulo/domanda verrà attivata inserendo il proprio “*codice utente*” e cliccando su “*conferma*”;
- sullo schermo appariranno in successione le singole sezioni già compilate del modulo/domanda confermato nelle quali sarà possibile modificare tutti i dati inseriti.

Ripetere le operazioni effettuate in fase conclusiva della prima compilazione e cioè cliccare su “*conferma*” nella pagina successiva alla visualizzazione della “*scheda/domanda BS*” in modo che la procedura di modifica dei dati si concluda.

Il sistema registra il modulo/domanda modificato in entrata, aggiornando la data di ultima conferma posta nella parte in alto a destra della “*scheda/domanda BS*” e rispedendo quest’ultima, in tempo reale, completa in ogni parte, all’indirizzo di posta elettronica del candidato. L’interessato ha così la prova che le modifiche apportate alla sua domanda di partecipazione al concorso sono pervenute all’Azienda.

Il modulo/domanda non confermato dal candidato dopo l’inserimento delle modifiche, verrà confermato automaticamente dal sistema allo scadere del termine ultimo fissato per la partecipazione al concorso rendendo, quindi, definitive le eventuali modifiche apportate.

APPENDICE N. 2

GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO/DOMANDA

La compilazione del modulo on-line, grazie anche alla sua semplicità, non dovrebbe costituire un problema per nessuno dei candidati; tuttavia si ritiene opportuno fornire qualche indicazione per ogni singolo modello:

- mod. BS/1** “REGISTRAZIONE” – Va fatta da tutti i candidati e va ripetuta anche se è stata già effettuata per il concorso B.S. 2007/2008, trascrivendo il codice fiscale in caratteri stampatello maiuscolo ed in maniera esatta, controllandone la composizione sulla tessera rilasciata dalle autorità finanziarie.
- mod. BS/2** “DATI DI RECAPITO PER COMUNICAZIONI” – Inserire i dati richiesti tenendo conto che l’errata trascrizione dei dati di residenza impedisce agli interessati la ricezione degli avvisi di pagamento delle quote di borsa di studio.
- mod. BS/3** “CARRIERA UNIVERSITARIA” – Le graduatorie vengono elaborate sulla base dei dati prelevati dagli archivi dell’Università. I dati richiesti in questo modello servono esclusivamente ad individuare i dati di carriera universitaria eventualmente non presenti negli archivi della “Federico II”.
- mod. BS/4** “DICHIARAZIONI GENERALI” – Il modello è a disposizione di coloro che aspirano a maggiorazioni della borsa di studio. Lo stesso tipo di modello (**mod. BS/4S**) è a disposizione dei cittadini stranieri.

I modelli sopra esposti sono comuni sia ai candidati italiani sia a quelli stranieri. A questo punto termina la compilazione dei modelli per i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana che potranno visualizzare la “*scheda/domanda BS*” e/o stamparla per verificare i dati inseriti nei modelli precedenti prima della conferma definitiva. La navigazione, invece, prosegue per i candidati con cittadinanza italiana che sono tenuti a compilare, a seconda dei casi, i seguenti modelli:

- mod. BS/5** “NUCLEO FAMILIARE E DATI ISEE” – RICHIEDE MASSIMA ATTENZIONE! I dati relativi alla situazione reddituale ed alla composizione del proprio nucleo familiare inseriti in questo modello, saranno utilizzati per definire le informazioni da richiedere nei modelli successivi ed i relativi documenti che il candidato dovrà produrre. Un’errata trascrizione di queste informazioni potrebbe pregiudicare l’esattezza dei dati forniti nella domanda di partecipazione.
- mod. BS/6C2** “CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA L’ASSENZA DI UN GENITORE” – Questo modello è visualizzato qualora nel precedente mod. BS/5 sia stato indicato che :
- a) il valore dell’I.S.R. è maggiore di zero
 - b) nel proprio nucleo familiare è presente un solo genitore
- Indicare in questo modello l’opzione che caratterizza la propria situazione.
- mod. BS/6C3** “CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA L’ASSENZA DI ENTRAMBI I GENITORI” – Questo modello è visualizzato qualora nel precedente mod. BS/5 sia stato indicato che :
- a) il valore dell’I.S.R. è maggiore di zero
 - b) nel proprio nucleo familiare non è presente alcun genitore
- Indicare in questo modello l’opzione che caratterizza la propria situazione.
- mod. BS/6C4** “CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA L’ASSENZA DI REDDITI” – Questo modello è visualizzato qualora nel precedente mod. BS/5 sia stato indicato che :
- a) il valore dell’I.S.R. è uguale a zero
 - b) nel proprio nucleo familiare sono presenti entrambi i genitori

Indicare in questo modello l'opzione che caratterizza la propria situazione.

mod. BS/6C5A “CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA L'ASSENZA DI UN GENITORE” – Questo modello è visualizzato qualora nel precedente mod. BS/5 sia stato indicato che :

- a) il valore dell'I.S.R. è uguale a zero
- b) nel proprio nucleo familiare è presente un solo genitore

Indicare in questo modello l'opzione che caratterizza la propria situazione.

mod. BS/6C5B “CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA ASSENZA DI REDDITI” – Questo modello, visualizzato successivamente al mod. BS/6C5A, serve ad indicare l'opzione che caratterizza la propria situazione.

mod. BS/6C6A “CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA L'ASSENZA DI ENTRAMBI I GENITORI” – Questo modello è visualizzato qualora nel precedente mod. BS/5 sia stato indicato che :

- a) il valore dell'I.S.R. è uguale a zero
- b) nel proprio nucleo familiare non è presente alcun genitore

Indicare in questo modello l'opzione che caratterizza la propria situazione.

mod. BS/6C6B “CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA ASSENZA DI REDDITI” – Questo modello, visualizzato successivamente al mod. BS/6C6A, serve ad indicare l'opzione che caratterizza la propria situazione.

A questo punto verrà visualizzato il modello “*scheda/domanda BS*” che serve per verificare i dati inseriti nei modelli precedenti prima della conferma definitiva.

APPENDICE N. 3

MODELLO MERITO/1

Dati comunicati dall'Università "Federico II" per la compilazione delle graduatorie

	Descrizione
1	Pagamento prima rata di iscrizione per l'a.a. 2008/2009
2	Tipo di corso al quale si risulta iscritti per l'a.a. 2008/2009
3	Corso di specializzazione dell'area medica di cui al d. lgs. n. 368 del 04/08/99
4	Corso di specializzazione obbligatorio ai fini dell'esercizio della professione
5	Dottorato di Ricerca destinatario di borsa di studio attivata ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998
6	Facoltà alla quale si risulta iscritti per l'a.a. 2008/2009
7	Prefisso c.so di laurea al quale si risulta iscritti per l'a.a. 2008/2009
8	Denominazione c.so di laurea al quale si risulta iscritti per l'a.a. 2008/2009
9	Sede del corso di studi frequentata
10	Numero di Matricola
11	Anno di corso al quale si è iscritti per il 2008/2009
12	Posizione a.a. 2008/2009
13	Numero di "ripetenze" o "fuori corso" per l'a.a. 2008/2009
14	A.A. di prima immatricolazione al tipo di corso frequentato nell'a.a. 2008/2009
15	A.A. di prima iscrizione al c.so di laurea frequentato nel 2008/2009
16	A.A. di rinuncia o di decadenza connesso ad altro c.so di laurea dello stesso tipo di quello frequentato nell'a.a. 2008/2009
17	A.A. di passaggio o di trasferimento in entrata da altro corso dello stesso tipo di quello frequentato nell'a.a. 2008/2009
18	A.A. di trasferimento ad altro ateneo
19	A.A. di conseguimento di un titolo accademico connesso ad altro c.so di laurea dello stesso tipo di quello frequentato nell'a.a. 2008/2009
20	Richiesta per l'a.a. 2008/2009 di passaggio o abbreviazione di corso, o di trasferimento in entrata
21	Data di convalida del passaggio o dell'abbreviazione di corso, o del trasferimento in entrata
22	Tipo di corso dal quale si proviene per abbreviazione di corso
23	Numero totale dei crediti conseguiti al 10/08/2008 compresi quelli delle cosiddette "attività elettive" o delle attività di tirocinio o ancora delle attività formative a scelta dello studente e quelli conseguiti nel corso triennale e riconosciuti nel biennio specialistico
24	Numero dei crediti conseguiti nel corso triennale e riconosciuti nel biennio specialistico
25	Media dei crediti conseguiti al 10/08/2008
26	Tipologia dell'eventuale abbreviazione di carriera
27	Tipo di corso per il quale è stato conseguito il titolo finale in anni accademici precedenti

La richiesta di rettifica dei dati di merito di cui sopra (art. 8.7) va inoltrata secondo le seguenti istruzioni:

1. collegarsi al sito dell'Azienda e cliccare sul link "*Sportello on-line*";

2. cliccare sul link “*Modulo per rettifiche ai dati della graduatoria provvisoria*”;
3. autenticarsi con codice fiscale e password di accesso al proprio modulo domanda di partecipazione;
4. cliccare sul link “*Richiesta rettifica dati universitari comunicati dall’Ateneo “Federico II” (Mod. Merito/1)*”;
5. variare nel modello “Merito/1” il valore del/i dato/i che si intende rettificare rispetto a quello/i di default indicato/i e digitare “OK” nella casella di controllo corrispondente. I dati visualizzati di default sono quelli comunicati all’Azienda dall’Università, per la compilazione della graduatoria provvisoria;
6. confermare il modello che viene inoltrato automaticamente all'indirizzo telematico **ufficio.mss@unina.it** dell’***Ufficio Miglioramento Servizi per gli Studenti della “Federico II”***, competente in via esclusiva in materia di carriera universitaria. L’Azienda sarà così informata che il candidato ha sostanzialmente proposto ricorso avverso i dati comunicati dall’Università, la quale provvederà di conseguenza. La mancata conferma costringerà l’Azienda a tener conto dei dati prelevati dagli archivi universitari sulla base dei quali il candidato ha conseguito l’esito riportato nella graduatoria provvisoria.

APPENDICE N. 4

Altre richieste di rettifica		mod. Osserv/1
Sezione A - Cittadinanza dichiarata e relativa documentazione:		
<input type="checkbox"/> cliccare per variare la cittadinanza dichiarata	1) chiede la rettifica del tipo di cittadinanza erroneamente dichiarata quale "appartenente a paese diverso dall'Italia" in quella di cittadinanza "italiana" e documenterà entro le ore 12,00 del 13/11/08, a pena esclusione , l'eventuale assenza di reddito (vedi art. 4.2) e/o, a pena mancato riconoscimento del relativo status , l'eventuale assenza di uno o entrambi i genitori (vedi artt. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9)	
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere il riesame della documentazione	2) chiede il riesame della documentazione prodotta relativamente allo status di "appartenente a Paese UE diverso dall'Italia o Paese non UE" e consegnerà entro le ore 12,00 del 13/11/08, a pena esclusione , la documentazione mancante e/o non conforme rispetto all'art. art. 4.11 del bando	
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere il riesame della documentazione	3) chiede il riesame della documentazione prodotta relativamente allo status di "appartenente a Paese BISU" e consegnerà entro le ore 12,00 del 13/11/08, a pena mancato riconoscimento di tale status , la documentazione mancante e/o non conforme rispetto all'art. art. 4.12 del bando	
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere il riesame della documentazione	4) chiede il riesame della documentazione prodotta relativamente allo status di "Apolide/Rifugiato Politico" e consegnerà entro le ore 12,00 del 13/11/08, a pena mancato riconoscimento di tale status , la documentazione mancante e/o non conforme rispetto all'art. art. 4.10 del bando	
Sezione B - Status di "Fuori Sede":		
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere l'annullamento della richiesta	5) chiede l'annullamento della richiesta di attribuzione dello status di "Fuori Sede"	
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere l'attribuzione	6) chiede l'attribuzione dello status di "Fuori Sede" . Consegnerà la documentazione di cui all'art. 6.3 del bando entro le ore 12,00 del 13/11/08, a pena mancato riconoscimento di tale status	
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere il riesame della documentazione	7) chiede il riesame della documentazione prodotta relativamente allo status di "Fuori Sede" e consegnerà la documentazione mancante e/o non conforme rispetto all'art. 6.3 del bando entro le ore 12,00 del 13/11/08, a pena mancato riconoscimento di tale status	
Sezione C - Contributo per "Mobilità Internazionale":		
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere il l'attribuzione	8) chiede l'attribuzione del contributo per mobilità internazionale (vedi art. 10.5). Consegnerà la documentazione necessaria a comprovare di aver diritto a tale contributo, a pena mancato riconoscimento del beneficio , entro 90 gg dalla conclusione del corso di studi all'estero	
Sezione D - Condizione di "Diversamente Abile":		
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere l'annullamento	9) chiede l'annullamento della richiesta di attribuzione dello status di studente "Diversamente Abile"	
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere il l'attribuzione	10) chiede l'attribuzione dello status di studente "Diversamente Abile" (vedi art. 7). Ha già consegnato all'A.Di.S.U., al momento della partecipazione ai concorsi banditi a partire dall'A.A. 2006/2007, i documenti atti a provare il proprio stato di DISABILITA'	
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere il l'attribuzione	11) chiede l'attribuzione dello status di studente "Diversamente Abile" (vedi art. 7). Consegnerà la documentazione di cui all'art. 7.5 del bando entro le ore 12,00 del 13/11/08, a pena mancato riconoscimento di tale status , non avendo consegnato la stessa al momento della propria partecipazione ai concorsi banditi dall'A.Di.S.U. a partire dall'a.a. 2006/2007	

<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere il riesame della documentazione	12) chiede il riesame della documentazione prodotta relativamente allo status di " Diversamente Abile " (vedi art. 7) e consegnerà la documentazione mancante e/o non conforme rispetto all'art. 7.5 del bando entro le ore 12,00 del 13/11/08, a pena mancato riconoscimento di tale status
Sezione E – Dati dell’attestazione ISEE sottoscritta presso gli Uffici competenti:	
<input type="checkbox"/> cliccare per informare l’Azienda che è stata sottoscritta rettifica ISEE presso uffici competenti	13) I dati contenuti nell’attestazione ISEE sottoscritta presso gli uffici competenti (CAF, INPS, etc.) e rilevata negli archivi INPS sono errati , per cui entro il 13/11/08 si rivolgerà agli stessi uffici per sottoscrivere le rettifiche da apportare e da rendere disponibili negli archivi INPS entro il 24/11/08
<input type="checkbox"/> cliccare per indicare la data esatta di sottoscrizione dell’attestazione ISEE	14) I dati ISEE riportati in graduatoria non si riferiscono all’attestazione ISEE sottoscritta in data ___/___/___ (gg/mm/aaaa) per la partecipazione al concorso BS2008/2009
Sezione F – Valore ISR indicato nella domanda, composizione nucleo familiare e relativa documentazione:	
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere il riesame della pratica	15) chiede il riesame della pratica relativamente al valore dell'ISR e/o al numero di persone presenti nell'Attestazione ISEE e/o alla loro condizione di "produttori di reddito" e/o all'assenza di uno o entrambi i genitori. Se il riesame della pratica è relativo ad una variazione del valore dell'ISR da "maggiore di zero" a "uguale a zero" comproverà l'assenza di reddito consegnando la documentazione di cui all'art. 4.2 del bando entro le ore 12,00 del 13/11/08, a pena esclusione . Se il riesame della pratica è relativo alla variazione del motivo dell'assenza di uno o entrambi i genitori consegnerà entro le ore 12,00 del 13/11/08, a pena esclusione , la documentazione richiesta dal bando per comprovare il proprio caso (vedi artt. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9)
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere il riesame della documentazione	16) chiede il riesame della documentazione prodotta relativamente al motivo dell'assenza di reddito e consegnerà la documentazione mancante e/o non conforme rispetto all'art. 4.2 del bando entro le ore 12,00 del 13/11/08, a pena esclusione
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere il riesame della documentazione	17) chiede il riesame della documentazione prodotta relativamente al motivo dell'assenza di uno o entrambi i genitori e consegnerà la documentazione mancante e/o non conforme rispetto a quella richiesta dal bando per il proprio caso (vedi artt. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9) entro le ore 12,00 del 13/11/08, a pena mancato riconoscimento del relativo status
Sezione G - Dati di merito comunicati dall’Ateneo “Federico II”:	
<input type="checkbox"/> cliccare per informare l’Azienda che è stata inviata richiesta di rettifica all’Università	18) informa che ha già compilato il modello " Richiesta rettifica dati universitari " (mod. Merito/1) per inviare la richiesta di rettifica dei dati di merito alle Istituzioni universitarie (art. 8.7 del bando)
Sezione H - Dati di carriera universitaria presso Ateneo diverso dal “Federico II”:	
<input type="checkbox"/> cliccare per informare della richiesta di verifica dei bonus presso altra istituzione	19) informa che ha già richiesto ad altra istituzione per il diritto allo studio universitario di inviare entro il 24/11/08 all’Adisu Ateneo “Federico II” una rettifica dei crediti conseguiti a titolo di bonus precedentemente comunicati (vedi art. 3)
<input type="checkbox"/> cliccare per correggere la denominazione di altra istituzione per richiesta bonus	20) dichiara di aver segnalato in maniera errata la denominazione di altra istituzione per il diritto allo studio universitario diversa dall’ADISU Ateneo “Federico II” presso la quale sono stati conseguiti i crediti a titolo di bonus . L’esatta denominazione della stessa è _____ (vedi art. 3)

<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere l'annullamento	21) dichiara di non aver mai fruito di crediti a titolo di bonus presso altra istituzione per il diritto allo studio universitario (vedi art. 3) e pertanto chiede l'annullamento della relativa opzione
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere la verifica dei bonus presso altra istituzione	22) dichiara di aver già fruito di crediti a titolo di bonus presso altra istituzione per il diritto allo studio universitario denominata _____ (vedi art. 3)
<input type="checkbox"/> cliccare per informare della richiesta di verifica del titolo presso altro Ateneo	23) informa che ha già richiesto ad altro Ateneo diverso dal "Federico II" di inviare entro il 24/11/08 all'Adisu Ateneo "Federico II" una rettifica dei dati relativi al titolo conseguito (vedi art. 2.6)
<input type="checkbox"/> cliccare per correggere la denominazione di altro Ateneo	24) dichiara di aver segnalato in maniera errata la denominazione dell' Ateneo diverso dal "Federico II" presso il quale ha conseguito il titolo equipollente. L'esatta denominazione dello stesso è _____ (vedi art. 2.6)
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere l'annullamento	25) dichiara di non aver mai conseguito un titolo equipollente presso altro Ateneo diverso dal "Federico II" (vedi art. 2.6) e pertanto chiede l'annullamento della relativa opzione
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere la verifica del titolo presso altro Ateneo	26) dichiara di aver già conseguito un titolo equipollente presso altro Ateneo diverso dal "Federico II". Lo stesso è denominato _____ (vedi art. 2.6)
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere il riesame della documentazione	27) chiede il riesame della documentazione prodotta relativamente alla " <i>Rinuncia effettuata presso un Ateneo diverso dal "Federico II"</i> " e consegnerà la documentazione mancante e/o non conforme rispetto all'art. 2.5 del bando entro le ore 12,00 del 13/11/08
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere l'annullamento	28) dichiara di non aver mai effettuato " <i>Rinuncia presso un Ateneo diverso dal "Federico II"</i> " (vedi art. 2.5) e pertanto chiede l'annullamento della relativa opzione
<input type="checkbox"/> cliccare per dichiarare di aver rinunciato presso altro Ateneo	29) dichiara di aver effettuato " <i>Rinuncia presso un Ateneo diverso dal "Federico II"</i> ". Consegnerà la documentazione di cui all'art. 2.5 del bando entro le ore 12,00 del 13/11/08
Sezione I - Inserimento nella graduatoria degli iscritti al primo anno di corso:	
<input type="checkbox"/> cliccare per chiedere l'inserimento nella graduatoria dei primi anni	30) chiede l'inserimento nella graduatoria degli " iscritti al primo anno ", pur restando eventualmente escluso/a dalle graduatorie degli anni successivi al primo, in quanto intende conseguire il titolo finale del corso di laurea triennale ed iscriversi al primo anno di un biennio di laurea specialistica entro la fine della sessione straordinaria dell'a.a. 2007/2008 (vedi art. 8.5)

La richiesta di rettifica di altri dati va inoltrata secondo le seguenti istruzioni:

1. collegarsi al sito dell'Azienda e cliccare sul link "*Sportello on-line*";
2. cliccare sul link "*Modulo per rettifiche ai dati della graduatoria provvisoria*";
3. autenticarsi con codice fiscale e password di accesso al proprio modulo domanda di partecipazione;
4. cliccare sul link "*Altre richieste di rettifica (Mod. Osserv/I)*";
5. mettere la spunta nei punti delle "Sezioni" di interesse, meglio indicate qui di seguito:
 - a) SEZIONE A - rettifica della **cittadinanza** dichiarata e/o riesame della relativa

- documentazione;
- b) SEZIONE B - rettifica dello status di **“Fuori Sede”** e/o riesame della relativa documentazione;
 - c) SEZIONE C - attribuzione del contributo di **“Mobilità Internazionale”** non richiesta nella domanda di partecipazione;
 - d) SEZIONE D - rettifica della condizione di studente **“Diversamente Abile”** e/o riesame della relativa documentazione;
 - e) SEZIONE E punto 13) – comunicazione all’Azienda dell’avvenuta richiesta di correzione dei dati all’Ufficio che ha già rilasciato l’attestazione ISEE, qualunque sia la finalità di tale operazione (es. rettifica dei codici fiscali indicati, del valore ISEE e/o ISPE, motivo della richiesta, ecc.). L’operazione di correzione va fatta improrogabilmente entro il **13 novembre 2008** e trasmessa agli archivi INPS entro il **24 novembre 2008** . Se il candidato non informa l’Adisu dell’avvenuta richiesta di rettifica l’Azienda continuerà a tenere conto dei dati utilizzati per la compilazione delle graduatorie provvisorie;
 - f) SEZIONE E punto 14) - segnalazione all’Azienda della **data esatta** nella quale è stata sottoscritta l’attestazione ISEE per **“Prestazioni del Diritto allo Studio Universitario”**, utile per la partecipazione al concorso (vedi art. 4);
 - g) SEZIONE F - rettifica di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione relativamente al valore dell’**ISR** e/o al **numero di persone** presenti nell’Attestazione ISEE e/o alla loro condizione di **“produttori di reddito”** e/o richiesta di riesame della documentazione comprovante l’**assenza di uno o entrambi i genitori** e/o comprovante l’**assenza di reddito**;
 - h) SEZIONE H - rettifica dei dati di carriera universitaria comunicati da **altro Ateneo** (crediti a titolo di **bonus**, possesso di **titolo equipollente**, **rinuncia** effettuata);
 - i) SEZIONE I – richiesta di **inserimento nella graduatoria degli “iscritti al primo anno”** (vedi art. 8.5 comma 3);
6. confermare e inviare il modello.

A valle di detta operazione il software apporterà in automatico le modifiche richieste, fatta eccezione per il riesame della documentazione e per quanto indicato nella Sezione E.

Dichiarazione sostitutiva unica

valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate
o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130)

Prestazioni sociali che si intendono richiedere:

Indicare (barrando la casella corrispondente) le prestazioni che i soggetti componenti il nucleo familiare intendono richiedere sulla base della presente dichiarazione

- Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori*
- Assegno di maternità*
- Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia*
- Mense scolastiche*
- Prestazioni scolastiche*
- Agevolazioni per tasse universitarie*
- Prestazioni del diritto allo studio universitario*
- Servizi socio sanitari domiciliari*
- Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.*
- Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)*
- Altre prestazioni economiche assistenziali*
- Altro (specificare): _____*
- Altro (specificare): _____*

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)
I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:

- devono essere forniti per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente una prestazione sociale agevolata, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni;
- sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, comuni, centri di assistenza fiscale, sedi INPS) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate;
- possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle finanze, alla Guardia di finanza e alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;
- sono trasmessi all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali;
- sono messi a disposizione dell'ente erogatore da parte dell'INPS per consentire di procedere ad integrazioni e a variazioni, per effettuare controlli o per costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni sociali da esso erogate, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

L'ente al quale viene presentata la dichiarazione o l'attestazione, l'INPS e gli enti erogatori a cui sono trasmessi i dati delle dichiarazioni sono titolari del trattamento dei dati ciascuno per le rispettive competenze.

APPENDICE N. 6

DATE DA RICORDARE

- 10 agosto 2008** termine utile per il conseguimento dei crediti (escluso il Bonus) ai fini del concorso (art. 2.3).
- 10 agosto 2008** termine utile per la convalida da parte della Facoltà di appartenenza dei crediti conseguiti, sempre entro tale data, all'interno di un progetto di mobilità internazionale (art. 2.3 ultimo comma).
- 26 settembre 2008** data improrogabile di scadenza per la partecipazione al concorso. Le domande che non saranno “*confermate*” entro le ore 12,00 verranno escluse dal concorso (artt. 1 e 1.2).
- 26 settembre 2008** data ultima entro la quale i candidati provenienti da altri Atenei devono aver presentato la domanda presso l'Azienda afferente l'Ateneo di origine. Se non prodotta entro le ore 12,00, sarà esclusa dal concorso perché “*fuori-termine*” (art. 1.1 punto a).
- 6 ottobre 2008** data di scadenza (ore 12,00) per la presentazione della documentazione da parte dei candidati il cui nucleo familiare nel 2007 abbia prodotto solo redditi fiscalmente non dichiarabili (art. 4.2.1).
- 6 ottobre 2008** data di scadenza (ore 12,00) per la presentazione della documentazione dovuta dai candidati:
- autonomi dal nucleo familiare di origine (art. 4.3);
 - figli di genitori separati o divorziati o in stato di abbandono /affidamento a terzi (art. 4.5);
 - orfani di uno o di entrambi i genitori (art. 4.6);
 - figli di genitore single (art. 4.7);
 - coniugati, separati o divorziati (art. 4.8);
 - con status di “*religioso in comunità*” (art. 4.9).
- 6 ottobre 2008** data di scadenza (ore 12,00) per la presentazione della documentazione dovuta dai candidati:
- che abbiano in passato effettuato rinuncia o siano decaduti da corsi appartenenti ad atenei diversi dal “Federico II” (art. 2.5 comma 3);
 - in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66% (artt. 5.2a e 7.5).
- 6 ottobre 2008** data di scadenza (ore 12,00) per la presentazione della documentazione dovuta dai candidati fuori sede in possesso di un contratto di locazione il cui periodo di validità non ricopra i 10 mesi nell'a.a. 2008/09 (art. 6.3).
- 15 ottobre 2008** data improrogabile entro cui rendere disponibile l'attestazione ISEE negli archivi INPS, **a pena di esclusione dal concorso** (art. 4 lettera a).
- 29 ottobre 2008** data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie provvisorie (art. 8.6).

- 13 novembre 2008** data di scadenza (ore 12,00) per la presentazione della documentazione dovuta dai candidati:
- con status di “*rifugiato politico*” o “*apolide*” (art. 4.10);
 - cittadinanza di paesi UE (diversi dall’Italia) e “NON UE” (art. 4.11);
 - con cittadinanza di Paesi BISU (art. 4.12);
 - candidati fuori sede (art. 6.3).
- 13 novembre 2008** termine ultimo (ore 12,00) per l’inoltro della richiesta di rettifica dei dati di merito all’Ufficio Miglioramento dei Servizi della “Federico II” (art. 8.7 comma 2).
- 13 novembre 2008** termine ultimo entro il quale devono essere sottoscritte presso gli Uffici competenti (es. CAF) le eventuali rettifiche apportate alla dichiarazione ISEE (Sezione E - Appendice n. 4).
- 13 novembre 2008** data di scadenza (ore 12,00), **a pena di esclusione**, per la presentazione della documentazione integrale o parziale dovuta dai candidati il cui nucleo familiare nel 2007 abbia prodotto solo redditi fiscalmente non dichiarabili (art. 4.2.1) e che hanno inoltrato, dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, richiesta di rettifica dei dati con modello Osserv/1 (Sezione F - Appendice n. 4).
- 13 novembre 2008** data di scadenza (ore 12,00), **a pena di mancato riconoscimento** dei vantaggi previsti dal bando, per la presentazione della documentazione integrale o parziale dovuta dai seguenti candidati che hanno inoltrato, dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, richiesta di rettifica dei dati con modello Osserv/1 (Sezioni D ed F – Appendice n. 4):
- in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66%;
 - autonomi dal nucleo familiare di origine;
 - figli di genitori separati o divorziati;
 - orfani di uno o di entrambi i genitori;
 - figli di genitore single;
 - coniugati, separati o divorziati.
- 13 novembre 2008** data di scadenza (ore 12,00) per la presentazione della documentazione dovuta dai candidati che in passato hanno effettuato “rinuncia agli studi” presso un Ateneo diverso dal “Federico II”, **a pena di esclusione dal concorso** per gli studenti iscritti al primo anno e **a pena di mancato riconoscimento** della rinuncia per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo (Sezione H - Appendice n. 4).
- 13 novembre 2008** termine ultimo (ore 12,00), per i candidati provenienti da Atenei diversi da quello afferente all’Adisu “Federico II” (art. 1.1), per la trasmissione delle domande di partecipazione al concorso prodotte presso altri Enti per il diritto allo studio universitario nonché per la produzione della documentazione comprovante situazioni particolari.
- 13 novembre 2008** data improrogabile entro cui rendere disponibile l’attestazione ISEE negli archivi INPS, **a pena di esclusione dal concorso**, da parte di candidati la cui domanda è pervenuta all’Adisu a seguito di trasferimento da altra istituzione per il diritto allo studio universitario (art. 1.1).

- 20 novembre 2008** data ultima, **a pena esclusione** dal concorso, entro cui devono risultare registrati negli archivi universitari gli atti di carriera universitaria e quelli amministrativi relativi ai candidati che effettuano trasferimenti da altro ateneo o passaggi nell'ambito del "Federico II" o variazione di carriera (artt. 1.1 e 2.5).
- 24 novembre 2008** termine ultimo (ore 12,00), **a pena di esclusione dal concorso**, per la presentazione della documentazione integrale o parziale dovuta dai candidati con cittadinanza di Paese UE (diversi dall'Italia) e "NON UE" (art. 4.11 e Sezione A – Appendice n. 4).
- 24 novembre 2008** termine ultimo (ore 12,00), **a pena di mancato riconoscimento della relativa condizione**, per la presentazione della documentazione integrale o parziale dovuta dai candidati:
- con status di "*rifugiato politico*" o "*apolide*" (art. 4.10);
 - con cittadinanza di Paesi BISU (art. 4.12);
 - fuori sede (art. 6.3).
- 24 novembre 2008** data improrogabile entro cui rendere disponibile l'attestazione ISEE negli archivi INPS da parte di candidati che, dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, hanno richiesto la correzione dei dati all'Ufficio che ha già rilasciato l'attestazione ISEE (Sezione E - Appendice n. 4).
- 01 dicembre 2008** data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie definitive (art. 8.6). Dalla data di pubblicazione decorrono **gg. 60** per adire il TAR Campania avverso le graduatorie definitive (art. 9).
- 31 dicembre 2008** data ultima entro la quale, **a pena di esclusione dal concorso** (art. 1 comma 6), tutti i candidati devono risultare iscritti all'Università per l'a.a. 2008/2009, ad eccezione dei candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 comma 7 punti 1) e 2).
- 31 marzo 2009** data ultima entro la quale, **a pena di esclusione dal concorso** i candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 comma 7 punti 1) e 2) devono risultare iscritti all'Università per l'a.a. 2008/2009.
- 31 maggio 2009** data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie assestate "prima unica degli iscritti al primo anno" e "anni successivi al primo" (art. 8.6).
- 10 agosto 2009** data ultima entro cui gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico devono aver superato il numero minimo di 10 oppure 20 crediti, a seconda dei casi previsti dal bando, per la corresponsione della seconda rata della borsa di studio (art. 10.6).
- 30 novembre 2009** data ultima entro cui gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico devono aver superato il numero minimo di 20 crediti necessari per non essere obbligati a restituire l'anticipo conseguito (artt. 8.2 e 10.6).
- 02 gennaio 2010** data ultima (ore 12,00) per la presentazione della documentazione utile all'erogazione dell'integrazione della borsa per progetti di mobilità

internazionale, a pena di decadenza dal diritto di beneficiare del contributo (art. 10.5).

31 marzo 2010 data entro la quale sarà pubblicata la graduatoria assestata “seconda unica degli iscritti al primo anno” (art. 8.6).

15 maggio 2010 data ultima di interrogazione degli archivi universitari per la corresponsione dei contributi cd. “*premio di laurea*” (art. 5.2 b).